SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 5 febbraio 1998.

Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE
GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 1/98 del 4 febbraio 1998, avente ad oggetto: Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

Considerato che nella riunione della commissione per Roma Capitale dell'11 dicembre 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata deliberazione della commissione per Roma Capitale;

Decreta:

1. L'intervento rubricato con codice D07-01 è definanziato.

2. È incluso nel Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 l'intervento di seguito indicato:

codice: D07-02

titolo: sottovia Lungotevere in Sassia;

soggetto beneficiario: comune di Roma;

costo stimato: 43.500 milioni;

risorse ex lege n. 651/1996: 43.500 milioni;

termini lettera *c)*: aprile 1998;

tempi lettera *d)*: novembre 1999.

Roma, 5 febbraio 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 214

98A3699

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro successioni di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio registro successioni di Milano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 marzo 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RDB/Statali, CISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI;

Vista la nota n. 23006/98 del 16 aprile 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 9 marzo 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registro successioni di Milano in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 aprile 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A3701

DECRETO 20 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro 1° atti privati di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio registro 1° atti privati di Milano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 marzo 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RDB/Statali, CISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI;

Vista la nota n. 23006/98 del 16 aprile 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 9 marzo 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registro 1° atti privati di Milano in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 aprile 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A3702

DECRETO 20 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio registro di Como ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 marzo 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RDB/Statali, CISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI;

Vista la nota n. 23514/98 del 16 aprile 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate pér la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 9 marzo 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registro di Como in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 aprile 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A3703

DECRETO 20 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro atti pubblici di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio registro atti pubblici di Milano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 marzo 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RDB/Statali, CISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI;

Vista la nota n. 23514/98 del 16 aprile 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 9 marzo 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registro atti pubblici di Milano in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 aprile 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A3704

DECRETO 20 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del 1° ufficio I.V.A. di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770,e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore del 1° ufficio I.V.A. di Milano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 marzo 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RDB/Statali, CISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI;

Vista la nota n. 23514/98 del 16 aprile 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 9 marzo 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del 1° ufficio I.V.A. di Milano in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 aprile 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A3705

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Valtesino» a r.l., in Ripatransone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 novembre 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Agricola Valtesino» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 1034 del 5 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Valtesino» a r.l., con sede in Ripatransone, costituita per rogito notaio Marini Alessandro in data 18 giugno 1965, repertorio n. 57322, registro società n. 469 del tribunale di Fermo, BUSC n. 161/94074, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ascoli Piceno, 3 aprile 1998

Il direttore: RICCI

98A3709

DECRETO 3 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Adriatica confezioni» a r.l., in San Benedetto del Tronto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 novembre 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Adriatica confezioni» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 1034 del 5 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Adriatica confezioni» a r.l., con sede in San Benedetto del Tronto, costituita per rogito notaio Faenza Tommaso in data 9 settembre 1981, repertorio n. 36517/4345, registro società n. 3868 del tribunale di Ascoli Piceno, BUSC n. 912/186266, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ascoli Piceno, 3 aprile 1998

Il direttore: RICCI

98A3710

DECRETO 3 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Adriatico trasporti» a r.l., in San Benedetto del Tronto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 aprile 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Adriatico trasporti» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 1034 del 5 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Adriatico trasporti» a r.l., con sede in San Benedetto del Tronto, costituita per rogito notaio Jandelli Paolo in data 18 gennaio 1975, repertorio n. 118136/5441, registro società n. 2588 del tribunale di Ascoli Piceno, BUSC n. 693/139178, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ascoli Piceno, 3 aprile 1998

Il direttore: RICCI

98A3711

DECRETO 3 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola San Giorgio» a r.l., in Porto San Giorgio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 settembre 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Agricola San Giorgio» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 1034 del 5 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola San Giorgio» a r.l., con sede in Porto San Giorgio, costituita per rogito notaio Cicconi Luigi in data 15 aprile 1964, repertorio n. 33976, registro società n. 441 del tribunale di Fermo, BUSC n. 138/87101, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ascoli Piceno, 3 aprile 1998

Il direttore: RICCI

98A3712

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Federmotorizzazione servizio», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Federmotorizzazione servizio», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Grassi Alfio in data 28 marzo 1991, repertorio n. 71934, registro società n. 4908/91, tribunale di Roma, BUSC n. 32550/254130.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3713

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Fattoria delle ginestre», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Fattoria delle ginestre», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Cerini Claudio in data 10 dicembre 1992, repertorio n. 147137, registro società n. 1045/93, tribunale di Roma, BUSC n. 33487/261568.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3714

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.P.L. Coop.va agricola prati lunghi», in Canale Monterano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «C.A.P.L. Coop.va agricola prati lunghi», con sede in Canale Monterano, costituita con rogito notaio Ianniti Piromallo Rodolfo in data 8 febbraio 1987, repertorio n. 35556, registro società n. 5616/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30758.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3715

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Dragona prima», in Acilia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Dragona prima», con sede in Acilia, costituita con rogito notaio Bartolomucci Franco in data 7 luglio 1982, repertorio n. 20295, registro società n. 4827, tribunale di Roma, BUSC n. 27296/193030.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3716

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto gioco», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Progetto gioco», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Lupi Mario in data 4 novembre 1982, repertorio n. 5899, registro società n. 6916/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27414/194582.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3717

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Fucina», in Bracciano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «La Fucina», con sede in Bracciano, costituita con rogito notaio Bartolomucci Franco in data 14 dicembre 1982, repertorio n. 29015, registro società n. 203/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27533/196101.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3718

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Dedalo», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Dedalo», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Grosso Vincenzo in data 6 marzo 1986, repertorio n. 421, registro società n. 3641/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29352/218824.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3719

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ge.Me. Cooperativa gestione lotterie nazionali e messaggerie», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Co.Ge.Me. Cooperativa gestione lotterie nazionali e messaggerie», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Gilardoni Giovanni in data 27 maggio 1985, repertorio n. 19669, registro società n. 7625/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28972/213128.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3720

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edil - Pol Tivoli 88», in Tivoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Edil - Pol Tivoli 88», con sede in Tivoli, costituita per rogito notaio Erminio Campanini in data 20 lugllio 1988, repertorio n. 63170, registro società n. 8469, tribunale di Roma, BUSC n. 30761.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3721

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Portfolio», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Portfolio», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nola G. Vincenzo in data 24 luglio 1987, repertorio n. 22169, registro società n. 9578/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30153/229903.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3722

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Linus», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Linus», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Nola G. Vincenzo in data 24 luglio 1987, repertorio n. 22163, registro società n. 9538/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30155/229905.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3723

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Torre 88», in Cerveteri.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «La Torre 88», con sede in Cerveteri, costituita con rogito notaio Fea Mario in data 25 marzo 1988, repertorio n. 8851, registro società n. 1623/88, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 30660.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3724

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «G.E.A.R. 89», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «G.E.A.R. 89», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Gamberale Alex in data 10 novembre 1989, repertorio n. 7252, registro società n. 320, tribunale di Roma, BUSC n. 31639/245425.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 aprile 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3725

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa mista «Centro servizi» a responsabilità limitata, in Aprilia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Centro servizi» a responsabilità limitata, con sede in Aprilia (Latina), costituita a rogito notaio Valente Vincenzo in data 24 novembre 1989, repertorio n. 52917, registro società n. 15702; BUSC n. 2870/244422.

Latina, 10 aprile 1998

Il direttore: D'INCERTOPADRE

98A3726

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Geo costruzioni» a responsabilità limitata, in Priverno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione dell'8 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Geo costruzioni» a responsabilità limitata, con sede in Priverno (Latina), costituita a rogito notaio Lottini Massimo in data 11 ottobre 1990, repertorio n. 7831, registro società n. 16794; BUSC n. 2962/250182.

Latina, 10 aprile 1998

Il direttore: D'INCERTOPADRE

98A3727

DECRETO 15 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative agricole, con sede in Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 febbraio 1998;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole con nota n. 86179 e n. 86180 del 13 ottobre 1997;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «C.T.A. - Collettivo tecnici agrari», a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Giovanni Casaccia, repertorio n. 15716 in data 21 ottobre 1977, iscritta nel registro delle imprese al n. 32990, tribunale di Genova, BUSC n. 2464/155416;

2) società cooperativa agricola «Produttori latte San Carlo», a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Cesare Ghigliotti, repertorio n. 1963 in data 22 settembre 1950, iscritta nel registro delle imprese al n. 17297, tribunale di Genova, BUSC n. 654/32628.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 15 aprile 1998

Il direttore: LEGITIMO

98A3707

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative, in provincia di L'Aquila.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 4 marzo 1998, per lo scioglimento di autorità ai sensi dell'art. 2544 dell'11 dicembre 1996 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. ex 2544 del codice civile:

1) cooperativa «Villalago 2000», sede in Villalago - BUSC n. 1377/191264;

2) cooperativa «Agricoman», sede in L'Aquila - BUSC n. 1724/218570;

3) cooperativa «L'Albero», sede in Avezzano - BUSC n. 1961/243980;

4) cooperativa «Il Salviano», sede in Avezzano - BUSC n. 2087/276515.

L'Aquila, 16 aprile 1998

Il direttore: CAMPOSARCUNO

98A3706

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative, in provincia di Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di consumo «Aveto» a r.l., con sede in Rezzoaglio (Genova), costituita per rogito notaio Alberto Piaggio, repertorio n. 14727 in data 18 agosto 1989, iscritta nel registro delle imprese al n. 6550, tribunale di Chiavari, BUSC n. 3282/242753;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Pa.Ca.» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Giuseppe Mammi, repertorio n. 51630 in data 24 ottobre 1988, iscritta nel registro delle imprese al n. 50839, tribunale di Genova, BUSC n. 3235/237435;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «C.L.I.P. Artistica» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Andrea Castello, repertorio n. 15273 in data 5 agosto 1977, iscritta nel registro delle imprese al n. 32844, tribunale di Genova, BUSC n. 2445/153557;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Canale 93» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Beniamino Griffo, repertorio n. 3182 in data 15 marzo 1978, iscritta nel registro delle imprese al n. 33405, tribunale di Genova, BUSC n. 2507/159008;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova impiantistica» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Barletti, repertorio n. 63489 in data 12 ottobre 1984, iscritta nel registro delle imprese al n. 42162, tribunale di Genova, BUSC n. 2977/207955;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Armamento navale S.C.A.N.» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Andrea Castello, repertorio n. 36066 in data 21 novembre 1983, iscritta nel registro delle imprese al n. 40504, tribunale di Genova, BUSC n. 2902/202381;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Stil Coop» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Antonio Ribezzi, repertorio n. 53336 in data 29 gennaio 1990, iscritta nel registro delle imprese al n. 53176, tribunale di Genova, BUSC n. 3302/246275;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «All Service» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Luigi Francesco Risso, repertorio n. 3381 in data 21 novembre 1986, iscritta nel registro delle imprese al n. 47410, tribunale di Genova, BUSC n. 3130/224725;

9) società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi e pulizia» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Francesco Felis, repertorio n. 37310 in data 21 ottobre 1993, iscritta nel registro delle imprese al n. 59289, tribunale di Genova, BUSC n. 3455/264780;

10) società cooperativa di produzione e lavoro «Adele» a r.l., con sede in Arenzano (Genova), costituita per rogito notaio Domenico Manuti, repertorio n. 66970 in data 17 novembre 1992, iscritta nel registro delle imprese al n. 58269, tribunale di Genova, BUSC n. 3413/261956;

11) società cooperativa di produzione e lavoro «Zena» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Andrea Castello, repertorio n. 56038 in data 6 dicembre 1988, iscritta nel registro delle imprese al n. 51459, tribunale di Genova, BUSC n. 3251/239385;

12) società cooperativa di produzione e lavoro «Festival» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Luigi Castello, repertorio n. 4875 in data 22 marzo 1984, iscritta nel registro delle imprese al n. 41206, tribunale di Genova, BUSC n. 2960/205955;

13) società cooperativa di produzione e lavoro «Il Futuro» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Andrea Castello, repertorio n. 49962 in data 17 marzo 1987, iscritta nel registro delle imprese al n. 48325, tribunale di Genova, BUSC n. 3153/228189;

14) società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Bisagno» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Andrea Castello, repertorio n. 11361 in data 2 luglio 1976, iscritta nel registro delle imprese al n. 31946, tribunale di Genova, BUSC n. 2366/146939;

15) società cooperativa della pesca «Il Sestante» a r.l., con sede in Camogli (Genova), costituita per rogito notaio Carlo Barletti, repertorio n. 68810 in data 1° luglio 1985, iscritta nel registro delle imprese al n. 43881, tribunale di Genova, BUSC n. 3055/214201;

16) società cooperativa della pesca «Pescatori San Giacomo piccola pesca» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Francesco Grondona, repertorio n. 4438 in data 6 ottobre 1978, iscritta nel registro delle imprese al n. 33701, tribunale di Genova, BUSC n. 2549/162826;

17) società cooperativa mista «Liguria Hotels» a r.l. - Consorzio regionale, con sede in Genova, costituita per rogito notaio Andrea Porcile, repertorio n. 253 in data 13 novembre 1979, iscritta nel registro delle imprese al n. 34541, tribunale di Genova, BUSC n. 2632/171067;

18) società cooperativa mista «Autoparcheggio centro» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Barletti, repertorio n. 103956 in data 15 febbraio 1988, iscritta nel registro delle imprese al n. 49701, tribunale di Genova, BUSC n. 3192/232652;

19) società cooperativa mista «Marinai di salvataggio del Tigullio» a r.l., con sede in Rapallo (Genova), costituita per rogito notaio Andrea Castello, repertorio n. 14681 in data 24 maggio 1977, iscritta nel registro delle imprese al n. 2358, tribunale di Chiavari, BUSC n. 2436/153176;

20) società cooperativa mista «Coopark giardini Pellizzari» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Massimo Di Paolo, repertorio n. 13760 in data 21 giugno 1985, iscritta nel registro delle imprese al n. 43731, tribunale di Genova, BUSC n. 3042/212685;

21) società cooperativa mista «Centro di cultura sociale» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Ettore Seghezza, repertorio n. 20628 in data 31 ottobre 1960, iscritta nel registro delle imprese al n. 23558, tribunale di Genova, BUSC n. 1389/68922;

22) società cooperativa mista «Alimentaristi di Genova» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Antonio Ribezzi, repertorio n. 51618 in data 6 aprile 1988, iscritta nel registro delle imprese al n. 50754, tribunale di Genova, BUSC n. 3233/237138.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 16 aprile 1998

Il direttore: LEGITIMO

98A3708

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 novembre 1997.

Attuazione della direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE che modifica la direttiva del Consiglio 70/156/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 giugno 1995;

Vista la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intende per «veicolo» ogni veicolo a motore o rimorchio quale definito all'art. 2 e nell'allegato II del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, ad eccezione dei veicoli della categoria M1.

Art. 2.

1. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, non sarà possibile rifiutare la omologazione CE, l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo nonché l'immatricolazione, la ammissione alla circolazione o l'uso di un veicolo per motivi inerenti alle sue masse e dimensioni qualora queste soddisfino i requisiti definiti nell'allegato I del presente decreto.

Art. 3.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può tuttavia rifiutare di concedere l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo, o rifiutarne o vietarne la vendita, l'immatricolazione, l'ammissione alla circolazione o l'uso, o considerare il suo certificato di conformità non valido a norma dell'art. 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, oppure riservare il medesimo al trasporto di carichi indivisibili, qualora esso, omologato a norma della direttiva recepita dal presente decreto, benefici della deroga di cui all'art. 7 e la deroga sia in contrasto con le prescrizioni nazionali.

Art. 4.

1. Nell'accordare l'omologazione nazionale ai tipi di veicolo, nell'immatricolare o nell'autorizzare l'ammissione alla circolazione o l'uso di veicoli omologati a norma della direttiva recepita dal presente decreto, verranno loro attribuite masse massime ammissibili per l'immatricolazione o per la ammissione alla circolazione a livello nazionale, in base alle masse massime autorizzate a livello nazionale. Ai fini della determinazione di tali masse massime ammissibili per l'immatricolazione o per la ammissione alla circolazione non potrà rifiutarsi la applicazione, a richiesta del costruttore, della procedura di cui all'allegato IV del presente decreto.

Art. 5.

1. In deroga all'art. 2, gli assi scaricabili e sollevabili possono essere assoggettati a requisiti tecnici nazionali. In tal caso tuttavia non potrà rifiutarsi l'applicazione, a richiesta del costruttore, dei requisiti tecnici di cui all'allegato IV, punto 3 del presente decreto.

Art. 6.

1. In deroga all'art. 2 e all'allegato I, punto 7.3.2.1, gli Stati Membri possono rifiutare di concedere l'omologazione nazionale o rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione o l'ammissione alla circolazione o l'uso degli autobus di linea o granturismo di larghezza superiore a 2,50 m fino al 31 dicembre 1999, come previsto dall'art. 9 della direttiva 96/53/CE.

2. A norma dell'art. 61 del codice della strada così come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 convertito con legge 4 dicembre 1996, n. 611, a livello nazionale, è ammessa per gli autobus di linea o granturismo la larghezza massima di 2,55 m.

Art. 7.

1. In deroga all'art. 2 e al punto 7.3 dell'allegato I, ed anche se non sono necessariamente soddisfatti i requisiti di cui al punto 7.6 dell'allegato I è possibile omologare veicoli aventi dimensioni superiori a quelle indicate in detto punto. Nel certificato di omologazione dell'allegato III del presente decreto sono contenute informazioni particolareggiate sulla deroga e si applicano le disposizioni dell'art. 3.

Art. 8.

1. Il decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CE è modificata come segue:

a) l'allegato I è così modificato:

1) la nota (j) è completata come segue: «per i veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.1»;

2) la nota (k) è completata come segue: «per i veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.2»;

3) la nota (l) è completata come segue: «per i veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.3»;

4) la tabella della parte I dell'allegato IV è integrata con l'inserimento della voce 48) «Masse e dimensioni (tranne le autovetture del punto 44)», seguita dall'indicazione del numero della direttiva 97/27/CE, accompagnata dal riferimento alla Gazzetta Ufficiale CE L 233 del 25 agosto 1997 e dalla annotazione delle crocette di applicazione in corrispondenza delle colonne M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4.

Art. 9.

Gli allegati al presente decreto ne fanno a tutti gli effetti parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1997

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO I

1. Questa direttiva si applica alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M_2, M_3 e N e dei rimorchi della categoria O quali definiti nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva:

2.1. per «veicolo a motore» si intende qualsiasi veicolo a motore quale definito all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE;

2.1.1. veicoli a motore della categoria N:

2.1.1.1. per «autocarro» si intende un veicolo a motore delle categorie N_1, N_2 o N_3 progettato e costruito esclusivamente o principalmente per il trasporto di merci. Esso può anche trainare un rimorchio;

2.1.1.2. per «veicolo trattore» («trattore») si intende un veicolo a motore delle categorie N_1, N_2 o N_3 progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare rimorchi;

2.1.1.2.1. per «veicolo trattore per rimorchi» («trattore stradale») si intende un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare rimorchi diversi dai semirimorchi. Esso può essere munito di una piattaforma di carico;

2.1.1.2.2. per «veicolo trattore per semirimorchi» («trattore per semirimorchi») si intende un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi;

2.1.1.3. i veicoli completi o completati della categoria N diversi dagli autocarri e dai veicoli trattori sono considerati veicoli per usi speciali;

2.1.2. veicoli a motore delle categorie M_2 o M_3:

2.1.2.1. per «autobus di linea o granturismo» si intende un veicolo delle categorie M_2 o M_3 progettato e costruito per il trasporto di passeggeri seduti o passeggeri seduti e in piedi;

2.1.2.1.1. per «autosnodato» si intende un autobus di linea o granturismo consistente in due o più unità rigide che si articolano l'una rispetto all'altra; i compartimenti viaggiatori di ciascuna unità sono intercomunicanti e consentono il libero spostamento dei passeggeri da un compartimento all'altro; le unità rigide sono collegate in permanenza o possono essere separate soltanto con idonee attrezzature che normalmente si trovano solo in un'officina;

2.1.2.1.2. per «autobus di linea o granturismo a due piani» si intende un autobus di linea o granturismo in cui gli spazi destinati ai passeggeri sono disposti, almeno in una sua parte, su due livelli sovrapposti e in cui il piano superiore non prevede spazio per passeggeri in piedi;

2.1.2.1.3. per «classe» di autobus di linea o granturismo si intende:

2.1.2.1.3.1. per i veicoli con capacità superiore a 22 passeggeri oltre al conducente:

2.1.2.1.3.1.1. «classe I»: veicoli costruiti con spazi per passeggeri in piedi, per consentire frequenti spostamenti dei passeggeri;

2.1.2.1.3.1.2. «classe II»: veicoli costruiti principalmente per il trasporto di passeggeri seduti e progettati per consentire il trasporto di passeggeri in piedi nel corridoio e, se previsto, in una zona che non superi lo spazio previsto per due doppi sedili;

2.1.2.1.3.1.3. «classe III»: veicoli costruiti esclusivamente per il trasporto di passeggeri seduti;

2.1.2.1.3.2. per i veicoli con capacità pari o inferiore a 22 passeggeri oltre al conducente:

2.1.2.1.3.2.1. «classe A»: veicoli progettati per trasportare passeggeri in piedi; un veicolo di questa classe è munito di sedili e può essere predisposto per passeggeri in piedi;

2.1.2.1.3.2.2. «classe B»: veicoli non progettati per trasportare passeggeri in piedi; un veicolo di questa classe non è predisposto per passeggeri in piedi;

2.1.2.1.4. un veicolo può essere considerato appartenente a più di una classe. In tal caso deve soddisfare tutte le relative prescrizioni della presente direttiva;

2.1.2.2. i veicoli delle categorie M_2 o M_3 diversi dagli autobus di linea o granturismo sono considerati veicoli per usi speciali (per esempio ambulanze);

2.2. veicoli della categoria O:

2.2.1. per «veicolo trainato» («rimorchio») si intende un veicolo non semovente progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore;

2.2.2. per «semirimorchio» si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello «dolly» e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello «dolly»;

2.2.3. per «rimorchio a timone» si intende un veicolo trainato con almeno due assi, dei quali almeno uno è un asse sterzante:

- munito di un dispositivo di traino che può spostarsi verticalmente (rispetto al rimorchio) e
- che non trasferisce un carico verticale rilevante sul veicolo trattore (inferiore a 100 daN).

Qualora un semirimorchio sia agganciato ad un carrello «dolly», viene considerato un rimorchio a timone;

2.2.4. per «rimorchio ad asse centrale» si intende un rimorchio a timone rigido nel quale l'asse o gli assi sono disposti in prossimità del baricentro del veicolo (sotto carico uniformemente distribuito), in modo tale che venga trasferito sul veicolo trattore soltanto un piccolo carico statico verticale, non superiore al 10% di quello corrispondente alla massa massima del rimorchio o a un carico di 1 000 daN (si applica il valore minore);

2.3. per «gruppo di assi» si intendono gli assi facenti parte di un «carrello». Nel caso di due assi, il gruppo è chiamato «tandem» e nel caso di tre assi «tridem». Per convenzione, un unico asse e considerato un gruppo di un asse;

2.4. per «dimensioni del veicolo» si intendono le dimensioni del veicolo per costruzione dichiarate dal costruttore;

2.4.1. per «lunghezza del veicolo» si intende la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.1.

Oltre a quanto previsto da tale norma, nella misurazione della lunghezza del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:

- lavacristallo e tergicristallo,
- targhe di immatricolazione anteriore e posteriore,
- dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione,
- dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione,
- dispositivi di illuminazione,
- retrovisori,
- dispositivi di aiuto alla visione posteriore,
- tubi di presa d'aria,
- arresto longitudinale degli elementi smontabili,
- gradini di accesso,
- protezioni in gomma,
- piattaforme di sollevamento, rampe di accesso e attrezzature analoghe in ordine di marcia, di lunghezza non superiore a 200 mm, purché non aumentino la capacità di carico del veicolo,
- dispositivi di aggancio per i veicoli a motore;

2.4.2. per «larghezza del veicolo» si intende la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.2.

In aggiunta alle disposizioni di tale norma, nella misurazione della larghezza del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:

- dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione,
- dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione,
- dispositivo di rilevazione del funzionamento anomalo del pneumatico,
- elementi sporgenti flessibili del sistema paraspruzzi (cfr. direttiva 91/226/CEE del Consiglio) [1],
- dispositivi di illuminazione,

[1] GU n. L 103 del 23. 4. 1991, pag. 5.

— per i veicoli delle categorie M_2 e M_3, rampe di accesso in ordine di marcia, piattaforme di sollevamento e attrezzature analoghe in ordine di marcia, purché non sporgano più di 10 mm dai fianchi del veicolo e gli angoli delle rampe anteriori o posteriori siano arrotondati con una curvatura non inferiore a 5 mm; i bordi devono essere arrotondati ed avere una curvatura di almeno 2,5 mm,

— retrovisori,

— indicatori della pressione dei pneumatici,

— predellini retrattili,

— la parte convessa del fianco del pneumatico situata immediatamente sopra il punto di contatto con il terreno;

2.4.3. per «altezza del veicolo» si intende la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.3.

In aggiunta alle disposizioni di tale norma, nella misurazione dell'altezza del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:

— antenne,

— pantografi in posizione sollevata.

Occorre tener conto del dispositivo di sollevamento dell'asse nei veicoli che ne sono muniti;

2.4.4. per «lunghezza della superficie di carico» di un veicolo diverso da un trattore per semirimorchi o da un semirimorchio si intende la distanza tra il punto esterno più avanzato della superficie di carico ed il punto esterno più arretrato del veicolo misurata orizzontalmente sul piano longitudinale del veicolo.

Tale distanza deve essere misurata senza tener conto:

— della superficie di carico che precede l'estremità posteriore della cabina,

— dei dispositivi di cui al punto 2.4.1, o

— dei gruppi di refrigerazione sporgenti e di altri dispositivi ausiliari collocati davanti alla superficie di carico;

2.5. per «massa del veicolo in ordine di marcia» si intende la massa del veicolo scarico carrozzato e, in caso di veicolo trattore, munito di un dispositivo di attacco, in ordine di marcia o la massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido refrigerante, lubrificante, 90% del carburante, 100% degli altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta e conducente (75 kg) e, per gli autobus di linea e granturismo, la massa dell'accompagnatore (75 kg) se nel veicolo è previsto un sedile per quest'ultimo);

2.6. per «massa massima a carico tecnicamente ammissibile» (M) si intende la massa massima del veicolo, per costruzione e prestazioni, dichiarata dal costruttore.

La massa massima a carico tecnicamente ammissibile è utilizzata per stabilire la categoria del veicolo in conformità dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, ad eccezione dei rimorchi ad asse centrale e dei semirimorchi, ove la massa da utilizzare sia quella corrispondente al carico che grava sugli assi quando il veicolo è caricato fino alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile.

Per definizione solo una massa massima a carico tecnicamente ammissibile può essere attribuita a una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti indicati nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva. La presente definizione vale, mutatis mutandis, per i requisiti tecnici dei punti 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 e 2.12;

2.7. per «massa tecnicamente ammissibile dell'asse (m)» si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale che l'asse può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore;

2.8. per «massa massima tecnicamente ammissibile del gruppo di assi (μ)» si intende la massa massima corrispondente al massimo carico statico verticale che il gruppo di assi può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore;

2.9. per «massa rimorchiabile» si intende la massa di un rimorchio a timone o di un semirimorchio con «dolly» agganciati al veicolo a motore oppure la massa corrispondente al carico che grava sugli assi di un rimorchio ad asse centrale o di un semirimorchio agganciati al veicolo a motore;

2.10. per «massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (TM)» si intende la massa massima rimorchiabile dichiarata dal costruttore;

2.11. per «massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore» si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale ammissibile sul punto di aggancio per costruzione del veicolo a motore e/o del dispositivo di attacco, dichiarata dal costruttore. Per definizione, tale massa non comprende la massa del dispositivo di attacco in caso di veicoli trattori in ordine di marcia, ma la comprende nel caso degli altri veicoli;

2.12. per «massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale» si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale ammissibile trasferito dal rimorchio sul veicolo trattore nel punto di aggancio, dichiarata dal costruttore del rimorchio;

2.13. per «massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (MC)» si intende il valore massimo della somma delle masse del veicolo a motore a carico e del rimorchio trainato a carico, per costruzione del veicolo a motore, dichiarata dal costruttore;

2.14. per «dispositivo di sollevamento dell'asse» si intende un dispositivo montato in permanenza sul veicolo al fine di ridurre o aumentare il carico sull'asse o sugli assi, secondo le condizioni di carico del veicolo:

— sollevando le ruote fino a staccarle dal suolo o abbassandole al livello del suolo oppure

— senza sollevare le ruote dal suolo (ad esempio nel caso di sistemi di sospensione pneumatica o altri sistemi),

per ridurre l'usura dei pneumatici quando il veicolo non è a pieno carico e/o per facilitare l'avviamento su superficie sdrucciolevole di veicoli a motore o combinazioni di veicoli, aumentando il carico sull'asse motore;

2.15. per «asse sollevabile» si intende un asse che può essere sollevato/abbassato dal relativo dispositivo di sollevamento, in base al punto 2.14, primo trattino;

2.16. per «asse scaricabile» si intende un asse il cui carico può essere variato, senza sollevare l'asse, con il relativo dispositivo di sollevamento in base al punto 2.14, secondo trattino;

2.17. per «sospensione pneumatica» si intende un sistema di sospensione in cui almeno il 75 % dell'effetto elastico è determinato da una molla pneumatica;

2.18. per «sospensione riconosciuta equivalente a una sospensione pneumatica» si intende un sistema di sospensione dell'asse o del gruppo di assi del veicolo che soddisfa le prescrizioni del punto 7.11;

2.19. per «tipo di veicolo» si intendono i veicoli che non differiscono in aspetti fondamentali quali:

— il costruttore;

— la categoria del veicolo quale definita all'allegato II della direttiva 70/156/CEE;

— gli aspetti fondamentali per costruzione e progettazione quali:

  — per i veicoli delle categorie M_2 e M_3:

    — telaio/carrozzeria autoportante, piano unico/due piani, rigido/snodato (differenze ovvie e fondamentali),

    — sospensione sull'asse motore: pneumatica o equivalente/non pneumatica e non equivalente,

    — numero di assi;

  — per i veicoli della categoria N:

    — telaio/parte inferiore della carrozzeria (differenze ovvie e fondamentali),

— sospensione sull'asse motore: pneumatica o equivalente/non pneumatica e non equivalente,

— numero di assi;

— per i veicoli della categoria O:

— telaio/carrozzeria autoportante (differenze ovvie e fondamentali), rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

— sistema di frenatura: rimorchio non frenato/con freni ad inerzia/con freno di tipo continuo,

— numero di assi.

Ai fini del presente punto non sono considerati essenziali gli aspetti per costruzione e progettazione quali, in particolare, l'interasse, il tipo di asse, le sospensioni, lo sterzo, i pneumatici e le relative modifiche del dispositivo correttore di frenata degli assi, oppure l'aggiunta o la soppressione di valvole di riduzione in relazione alle configurazioni dei trattori per semirimorchi e degli autocarri, né gli elementi connessi al telaio (per esempio motore, serbatoi, trasmissione ecc.).

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

3.1. La domanda di omologazione CE a norma dell'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE di un tipo di veicolo per quanto concerne le masse e dimensioni è presentata dal costruttore del veicolo.

3.2. Essa è corredata di una scheda informativa, il cui modello figura nell'allegato II della presente direttiva.

3.3. Il veicolo o i veicoli costruiti conformemente alle caratteristiche descritte nell'allegato II della presente direttiva e ritenuti, dal servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove e dei controlli di omologazione, rappresentativi del tipo da omologare, devono essere messi a disposizione di detto servizio tecnico.

4. OMOLOGAZIONE CE

4.1. Se le relative prescrizioni sono soddisfatte, viene accordata l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Un modello del certificato di omologazione CE è riportato nell'allegato III della presente direttiva.

4.3. La concessione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi della presente direttiva vengono notificati agli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE.

4.4. Un numero di omologazione in conformità dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE è attribuito ad ogni tipo di veicolo omologato. Lo stesso Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

5. MODIFICHE DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifiche delle omologazioni rilasciate ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. Le misure volte a garantire la conformità della produzione sono adottate in base alle disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

7. REQUISITI

7.1. **Misurazione della massa del veicolo in ordine di marcia e della sua distribuzione sugli assi**

La massa del veicolo in ordine di marcia e la sua distribuzione sugli assi sono misurate sui veicoli presentati conformemente al punto 3.3, a veicolo fermo, con le ruote nella direzione dell'asse longitudinale del veicolo.

Se le masse misurate differiscono di non più del 3 % rispetto alle masse indicate dal costruttore per le relative configurazioni tecniche del tipo di veicolo, o di non più del 5 % nel caso di un veicolo delle categorie N_1, O_1, O_2 o M_2 non superiore a 3,5 t, le masse in ordine di marcia e la loro distribuzione sugli assi dichiarate dal costruttore sono utilizzate ai fini dei seguenti requisiti. In caso contrario sono le masse misurate ad essere utilizzate ed il servizio tecnico può dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli diversi da quelli presentati in base al punto 3.3.

7.2. **Misurazione delle dimensioni**

La lunghezza, larghezza e altezza fuoritutto sono misurate sul veicolo/sui veicoli in ordine di marcia presentati in base al punto 3.3 secondo le disposizioni del punto 2.4.

Se le dimensioni misurate differiscono da quelle dichiarate dal costruttore per le relative configurazioni tecniche del tipo di veicolo, le dimensioni misurate sono utilizzate ai fini delle seguenti prescrizioni ed il servizio tecnico può dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli diversi da quelli presentati in base al punto 3.3.

7.3. **Dimensioni massime autorizzate per i veicoli**

7.3.1. *Lunghezza massima*

7.3.1.1. Veicolo a motore: come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE,

7.3.1.2. rimorchio (esclusi i semirimorchi): come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE,

7.3.1.3. autosnodato: come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE,

7.3.1.4. semirimorchio:

la distanza di cui al punto 7.3.1.4.1 deve essere misurata senza tener conto dei dispositivi di cui al punto 2.4.1 e la distanza di cui al punto 7.3.1.4.2 deve essere misurata senza esclusione alcuna.

7.3.1.4.1. La distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore di un semirimorchio non deve superare il limite indicato al punto 1.6 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE, misurata orizzontalmente sul piano longitudinale del veicolo.

7.3.1.4.2. La distanza tra l'asse del perno di ralla e qualsiasi estremità sulla parte anteriore del semirimorchio non deve superare 2,04 m, come previsto al punto 4.4 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE, misurata orizzontalmente.

7.3.2. *Larghezza massima*

7.3.2.1. Qualsiasi veicolo: come previsto al punto 1.2 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE.

7.3.2.2. Sovrastrutture fisse o mobili dei veicoli delle categorie N e O progettate appositamente per il trasporto a temperatura controllata di merci, con pareti laterali di larghezza, compreso l'isolamento, superiore a 45 mm: come previsto al punto 1.2 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE.

7.3.3. *Altezza massima*

7.3.3.1. Qualsiasi veicolo: come previsto al punto 1.3 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE.

7.4. **Calcolo della distribuzione della massa**

7.4.1. *Metodo di calcolo*

7.4.1.1. Ai fini del calcolo della distribuzione della massa di seguito indicato, il costruttore deve fornire al servizio tecnico incaricato delle prove, in forma di tabella o altra forma appropriata, le informazioni necessarie per conoscere, per ogni configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori di tutti i punti dell'allegato II della presente direttiva: la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo, le masse massime tecnicamente ammissibili sugli assi e sui gruppi di assi, la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile, e la massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.

7.4.1.2. Devono essere effettuati i calcoli appropriati per accertarsi che i seguenti requisiti siano soddisfatti per ciascuna configurazione tecnica del tipo. A tal fine i calcoli devono limitarsi ai casi più sfavorevoli.

7.4.1.3. Nei seguenti requisiti, i simboli M, m_i, μ_j, TM e MC designano rispettivamente i seguenti parametri per i quali devono essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 7.4:

M = la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo;

m_i = la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse designato «i», ove «i» varia da 1 al numero totale degli assi del veicolo;

μ_j = la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse unico o sul gruppo di assi designato «j», ove «j» varia da 1 al numero totale sugli assi unici e sui gruppi di assi;

TM = la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile e

MC = la massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.

7.4.1.4. Nel caso di un asse unico, designato «i» in quanto asse e «j» in quanto gruppo di assi $m_i = \mu_j$ per definizione.

7.4.1.5. Nel caso di veicoli muniti di assi scaricabili, devono essere effettuati i seguenti calcoli con la sospensione degli assi caricata alla posizione normale di funzionamento. Nel caso di veicoli muniti di assi sollevabili, devono essere effettuati i seguenti calcoli con gli assi abbassati.

7.4.1.6. Per i gruppi di assi, il costruttore deve fornire le leggi di distribuzione tra gli assi della massa totale che grava sul gruppo (ad esempio indicando le formule di distribuzione o presentando grafici di distribuzione).

7.4.1.7. Nel caso di semirimorchi e di rimorchi ad asse centrale ed ai fini dei seguenti calcoli, il punto di aggancio è considerato come un asse designato «o» e le masse corrispondenti m_o e μ_o sono definite, per convenzione, come la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio.

7.4.2. *Requisiti per i veicoli delle categorie N e O, ad eccezione dei caravan*

7.4.2.1. La somma delle masse m_i non deve essere inferiore alla massa M.

7.4.2.2. Per ciascun gruppo di assi designato «j», la somma delle masse m_i sui suoi assi non deve essere inferiore alla massa μ_j. Inoltre ciascuna delle masse m_i non deve essere inferiore alla parte di μ_j applicata sull'asse «i» quale determinata dalle leggi di distribuzione della massa di tale gruppo di assi.

7.4.2.3. La somma delle masse μ_j non deve essere inferiore alla massa M.

7.4.2.4. La massa in ordine di marcia, sommata alla massa corrispondente a 75 kg moltiplicata per il numero dei passeggeri e alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, non deve essere superiore alla massa M.

7.4.2.5. Quando il veicolo è carico fino alla sua massa M secondo ciascuna delle relative situazioni descritte di seguito ai punti da 7.4.2.5.1 a 7.4.2.5.3, la massa corrispondente al carico applicato sull'asse «i» non deve essere superiore alla massa m_i di tale asse, e la massa corrispondente al carico che grava sull'asse unico o gruppo di assi «j» non deve essere superiore alla massa μ_j. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse motore o la somma delle masse corrispondenti ai carichi sugli assi motori deve essere almeno pari al 25% della massa M.

7.4.2.5.1. Veicoli trainati o veicoli a motore diversi dai veicoli trattori:

7.4.2.5.1.1. Distribuzione uniforme della massa nel caso di veicoli completi o completati ad eccezione di quelli menzionati al punto 7.4.2.5.1.2: il veicolo in ordine di marcia, con una massa di 75 kg posizionata su ciascun sedile passeggeri e con il carico utile distribuito in modo uniforme nella parte destinata al trasporto di merci, è carico fino alla sua massa M.

7.4.2.5.1.2. Distribuzione estrema della massa (carico non uniforme) nel caso dei veicoli incompleti o destinati a usi speciali comportanti il trasporto soltanto di carichi distribuiti in modo non uniforme: il costruttore deve dichiarare le posizioni estreme ammissibili possibili del baricentro del carico utile e/o struttura e/o attrezzatura o finiture interne (ad esempio da 0,50 a 1,30 m davanti al primo asse posteriore). La verifica deve essere effettuata in modo da coprire tutte le possibili posizioni di tale baricentro con il veicolo in ordine di marcia — con una massa di 75 kg collocata su ciascun sedile passeggeri — carico fino alla sua massa M.

7.4.2.5.2. Veicoli trattori per rimorchi (trattori stradali) ed autocarri progettati per trainare rimorchi ad asse centrale:

7.4.2.5.2.1. Devono essere effettuati, in tutti i casi appropriati tra quelli possibili di seguito indicati, gli stessi calcoli previsti al punto 7.4.2.5.1.1 nel caso di veicoli completi o completati diversi

da quelli per usi speciali, o al punto 7.4.2.5.1.2 nel caso di veicoli incompleti o per usi speciali:

a) senza alcun carico sul punto di aggancio (ad eccezione, per i trattori stradali, di quello corrispondente alla massa del dispositivo di attacco ove installato dal costruttore, compreso nella massa in ordine di marcia in base al punto 2.5);

b) un carico corrispondente alla massa massima del dispositivo di attacco dichiarata dal costruttore, qualora questi non installi il dispositivo di attacco, che grava sul punto di aggancio (e detratta dal carico utile);

c) un carico corrispondente alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio che grava sul medesimo (e detratta dal carico utile).

7.4.2.5.3. Veicoli trattori per semirimorchi (trattori per semirimorchi).

7.4.2.5.3.1. Nel caso di un veicolo completo o completato: il costruttore deve dichiarare le posizioni estreme dell'asse della ralla. La verifica deve essere svolta in modo tale da coprire tutte le possibili posizioni dell'asse della ralla, con il veicolo in ordine di marcia — con una massa di 75 kg collocata su ciascun sedile passeggeri — carico fino alla sua massa M (con il carico utile che grava sull'asse della ralla).

7.4.2.5.3.2. Nel caso di un veicolo incompleto: devono essere effettuate le stesse verifiche previste al punto 7.4.2.5.3.1 in base alle posizioni estreme ammissibili dell'asse della ralla dichiarate dal costruttore.

7.4.2.6. Quando un veicolo della categoria N è carico fino alla sua massa M e l'asse posteriore (designato «n» in quanto asse) o il gruppo di assi posteriori (designati «q» in quanto gruppo di assi) sono carichi fino alle loro masse m_n o μ_q, la massa applicata sull'asse sterzante o sugli assi sterzanti non deve essere inferiore al 20% della massa M.

7.4.2.7. MC non può essere superiore a M + TM.

7.4.3. *Requisiti per autobus di linea o granturismo*

7.4.3.1. Si applicano i requisiti dei punti da 7.4.2.1 a 7.4.2.3 e del punto 7.4.2.7.

7.4.3.2. La massa del veicolo in ordine di marcia sommata alla massa Q definita di seguito nella tabella del punto 7.4.3.3.1, moltiplicata per il numero totale dei passeggeri, nonché alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, alle masse B e BX definite di seguito al punto 7.4.3.3.1 non deve essere superiore alla massa M.

7.4.3.3. Quando il veicolo incompleto è carico fino alla sua massa M secondo la situazione descritta al precedente punto 7.4.2.5.1.2, o quando il veicolo completo o completato in ordine di marcia è carico come descritto di seguito al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico su ciascun asse non deve essere superiore alla massa m_i di tale asse e la massa corrispondente al carico su ciascun asse unico o gruppo di assi non deve essere superiore alla massa μ_j di tale gruppo di assi. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse motore o la somma delle masse corrispondenti al carico sugli assi motori deve essere almeno pari al 25% della massa M.

7.4.3.3.1. Il veicolo in ordine di marcia è caricato con una massa Q per ciascun sedile passeggeri, un numero SP, corrispondente al numero di posti in piedi, di masse Q distribuite in modo uniforme sulla superficie disponibile per i posti in piedi S_1, una massa uguale a B (kg) distribuita in modo uniforme nei vani bagagli e, se del caso, una massa uguale a BX (kg) distribuita in modo uniforme sulla superficie del tetto adibita al trasporto bagagli, dove:

S_1 è la superficie per posti in piedi, quale definita nella direttiva, di imminente adozione, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente disposizioni speciali per i veicoli delle categorie M_2 e M_3. In attesa dell'adozione di tale direttiva, S_1 è determinata come definito nei regolamenti ECE/ONU n. 36 (doc. E/ECE/TRANS/505/Rev1, Add 35) e n. 52 (doc. E/ECE/TRANS/505/Rev1, Add 51);

il numero SP, dichiarato dal costruttore, non deve essere superiore al valore S_1/Ss_p, dove Ss_p è la superficie convenzionale prevista per un posto in piedi specificata di seguito nella tabella;

B (kg), dichiarata dal costruttore, corrisponde ad un valore numerico non inferiore a $100 \times V$ (dove V = volume totale dei vani bagagli in m^3);

BX, dichiarata dal costruttore, esercita un peso specifico non inferiore a 75 kg/m^2 su tutta la superficie del tetto adibita al trasporto bagagli;

Q e Ss_p corrispondono ai valori riportati nella tabella seguente:

Classe di veicolo	Massa Q (kg) per passeggero	Ss_p (m^2/passeggero) superficie convenzionale per un posto in piedi
Classe I & A(**)	68	0,125
Classe II	71(*)	0,15
Classe III & B	71(*)	Nessun posto in piedi

(*) Compresi 3 kg di bagaglio a mano.
(**) Per i veicoli della classe II o classe III o classe B che devono essere omologati anche come veicoli della classe I o classe A, la massa del bagaglio trasportato nei vani bagagli accessibili soltanto dall'esterno del veicolo non deve essere presa in considerazione ai fini dell'omologazione per queste ultime classi.

7.4.3.4. Quando il veicolo è in ordine di marcia o carico come precisato al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico sull'asse o gruppo di assi anteriori non deve essere inferiore alla percentuale della massa M prevista nella seguente tabella:

Condizioni di carico	Classe I & A		Classe II		Classe III & B	
	Rigido	Snodato	Rigido	Snodato	Rigido	Snodato
A vuoto	20	20	25	20	25	20
Carico	25	20	25	20	25	20

7.4.4. *Requisiti per i veicoli delle categorie M_2 o M_3 diversi dagli autobus di linea o granturismo e per i caravan*

Si applicano i requisiti dei punti da 7.4.2.1 a 7.4.2.4 e del punto 7.4.2.7. Inoltre, quando un veicolo incompleto è carico fino alla sua massa M secondo la situazione descritta al punto 7.4.2.5.1.2, o quando il veicolo completo o completato in ordine di marcia è carico fino alla sua massa M, come descritto all'appendice dell'allegato II della direttiva 92/21/CEE del Consiglio[1], la massa corrispondente al carico su ciascun asse non deve essere superiore alla massa m_i di tale asse e la massa corrispondente al carico su ciascun asse unico o gruppo di assi non deve essere superiore alla massa μ_j su tale gruppo di assi. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse motore o la somma delle masse corrispondenti ai carichi sugli assi motori deve essere almeno pari al 25% della massa M.

7.5. **Condizioni da verificare per la classificazione di un veicolo quale veicolo fuoristrada (allegato II, punto 4 della direttiva 70/156/CEE)**

7.5.1. Il servizio tecnico verifica se il veicolo completo o completato, o il veicolo trattore per semirimorchi (trattore per semirimorchi) senza ralla debba essere considerato come un veicolo fuoristrada in base ai requisiti dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

7.5.2. Per altri veicoli incompleti, tale verifica è effettuata solo su richiesta del costruttore.

7.6. **Manovrabilità**

7.6.1. Il veicolo a motore ed il semirimorchio devono poter essere manovrati, in entrambi i sensi, per una traiettoria completa di 360° entro una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m senza che nessuno dei punti più esterni del veicolo (ad eccezione degli elementi sporgenti prescritti per la larghezza del veicolo al punto 2.4.2) sporga dalla corona.

Per i veicoli e i semirimorchi muniti di dispositivo di sollevamento dell'asse (cfr. punto 2.14), questo requisito si applica altresì con l'asse/gli assi in posizione sollevata (a norma del punto 2.14).

Detti requisiti sono verificati come segue:

7.6.1.1. *Veicoli a motore*

Il veicolo deve essere manovrato in modo che il suo punto anteriore più esterno rasenti la circonferenza esterna della corona (vedi figura A).

[1] GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/48/CE della Commissione (GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 73).

7.6.1.2. *Semirimorchi*

Si considera che un semirimorchio sia conforme ai requisiti del punto 7.6.1 se il suo interasse non è superiore a

$$\sqrt{(12{,}50-2{,}04)^2-(5{,}30+L/2)^2}$$

dove L è la larghezza del semirimorchio e l'interasse misurato ai fini del presente punto è la distanza tra l'asse del perno di ralla del semirimorchio e la linea mediana degli assi non sterzanti del carrello. Se uno o più assi non sterzanti del carrello sono dotati di un dispositivo di sollevamento dell'asse (cfr. punto 2.14), per l'interasse si prende in considerazione la lunghezza maggiore tra assi abbassati o sollevati. In caso di dubbio, l'autorità che rilascia l'omologazione può richiedere che venga effettuata una prova in base al punto 7.6.1.

7.6.2. ***Requisiti supplementari per i veicoli delle categorie M_2 o M_3 e N***

A veicolo fermo e con le ruote sterzanti in posizione tale che muovendo il veicolo il punto anteriore più esterno descriva una circonferenza di 12,50 m di raggio, è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati delle categorie M_2 e M_3 le due unità rigide devono essere allineate al piano.

Quando il veicolo avanza, in entrambi i sensi, lungo una circonferenza di 12,50 m di raggio, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,80 m (vedi figura B) in caso di veicolo rigido o di più di 1,20 m (vedi figura C) in caso di autosnodato della categoria M_2 e M_3.

Per i veicoli muniti di dispositivi di sollevamento dell'asse, il presente requisito si applica anche con l'asse/gli assi in posizione sollevata (a norma del punto 2.14).

Per i veicoli della categoria N con assi sollevabili in posizione sollevata o scaricabili in posizione di scarico il valore 0,80 m è sostituito da 1,00 m.

7.6.3. Le prescrizioni di cui ai punti 7.6.1 e 7.6.2 possono anche essere verificate, a richiesta del costruttore, con un metodo di calcolo equivalente o una dimostrazione geometrica.

Figura A

Figura B

Figura C

7.6.4. Nel caso di veicoli incompleti, il costruttore dichiara le dimensioni massime ammissibili del veicolo che devono essere verificate rispetto ai requisiti dei paragrafi 7.6.1 e 7.6.2.

7.7. Requisiti supplementari per i veicoli a motore delle categorie M_2 e M_3

La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile non deve superare i 3 500 kg.

7.8. **Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio dei veicoli a motore e istruzioni per il fissaggio dei dispositivi di attacco**

7.8.1. La massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore, progettato per trainare un rimorchio ad asse centrale e avente una massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 t, deve essere almeno pari al 10 % della massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile o, se tale valore è inferiore, a 1 000 kg, più, per i veicoli a motore diversi dai veicoli trattori, la massa del dispositivo di attacco, se montato dal costruttore, o la massa massima ammissibile del dispositivo di attacco, se questo non e montato dal costruttore.

7.8.2. La massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore, progettato per trainare un rimorchio ad asse centrale e avente una massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 t, deve essere almeno pari al 4 % della massa massima a carico tecnicamente ammissibile o, se tale valore è inferiore, a 25 kg, più, per i veicoli a motore diversi dai veicoli trattori, la massa del dispositivo di attacco, se montato dal costruttore, o la massa massima ammissibile del dispositivo di attacco, se questo non e montato dal costruttore.

7.8.3. In caso di veicolo a motore avente una massa massima a carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 t, il costruttore deve specificare nel libretto di istruzioni le condizioni per il fissaggio del dispositivo di attacco al veicolo a motore.

In tal caso le suddette condizioni comprendono la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del veicolo a motore, la massa massima ammissibile del dispositivo di attacco, i suoi punti di fissaggio sul veicolo a motore e il suo sbalzo massimo ammissibile.

7.9. **Capacità di spunto in salita**

I veicoli a motore che trainano un rimorchio e sono carichi fino alla loro massa massima a carico tecnicamente ammissibile per la combinazione di veicoli devono poter essere avviati per cinque volte su una pendenza di almeno il 12 % nell'arco di cinque minuti.

7.10. **Rapporto potenza motore/massa massima**

I veicoli a motore devono poter generare una potenza motore pari ad almeno 5 kW/t della massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli. La potenza motore e misurata in base alle disposizioni della direttiva 80/1269/CEE [1].

7.11. **Condizioni per l'equivalenza tra alcuni sistemi di sospensione non pneumatica e sistemi di sospensione pneumatica per gli assi motori dei veicoli**

7.11.1. Su richiesta del costruttore, il servizio tecnico verifica se una sospensione non pneumatica e equivalente a una sospensione pneumatica per gli assi motori.

Le sospensioni non pneumatiche, per essere riconosciute equivalenti alle sospensioni pneumatiche, devono essere conformi ai seguenti requisiti:

7.11.1.1. durante l'oscillazione verticale libera transitoria a bassa frequenza della massa sospesa su un asse motore o un gruppo di assi motore, i valori misurati della frequenza e dello smorzamento con la sospensione sottoposta al suo carico massimo devono essere compresi nei limiti indicati ai punti da 7.11.1.2 a 7.11.1.5;

7.11.1.2. ciascun asse deve essere munito di smorzatori idraulici. Su gruppi di assi, tali smorzatori devono essere disposti in modo da ridurre al minimo l'oscillazione di ogni gruppo di assi;

7.11.1.3. il tasso medio di smorzamento D_m deve essere superiore al 20 % dello smorzamento critico per le sospensioni in condizioni normali, con gli smorzatori idraulici in funzione;

7.11.1.4. il tasso di smorzamento D_r delle sospensioni in cui tutti gli smorzatori idraulici siano stati rimossi o disattivati non deve essere superiore al 50 % di D_m;

[1] GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 46. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE (GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43).

7.11.1.5. la frequenza della massa sospesa sull'asse motore o sul gruppo di assi motore in un'oscillazione verticale libera transitoria non deve essere superiore a 2,0 Hz;

7.11.1.6. la frequenza e lo smorzamento della sospensione sono definiti al punto 7.11.2. Le procedure di prova per la misurazione della frequenza e dello smorzamento sono riportate al punto 7.11.3.

7.11.2. *Definizione di frequenza e di smorzamento*

Nella definizione qui proposta, si considera una massa M (kg) sospesa su un asse motore o gruppo di assi motore. L'asse — o il gruppo di assi — presenta una rigidezza verticale totale tra la superficie della strada e la massa sospesa pari a K Newton/metro (N/m) e un coefficiente di smorzamento totale pari a C Newton secondi al metro (N.s/m). Lo spostamento verticale della massa sospesa è Z. L'equazione del moto, per l'oscillazione libera della massa sospesa, è la seguente:

$$M\frac{d^2Z}{dt^2} + C\frac{dZ}{dt} + KZ = O$$

La frequenza di oscillazione della massa sospesa F (Hz) è:

$$F = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K}{M} - \frac{C^2}{4M^2}}$$

Lo smorzamento è critico quando C = Co,

dove

$$Co = 2\sqrt{KM}$$

Il tasso di smorzamento quale frazione dello smorzamento critico è C/Co.

Durante l'oscillazione transitoria libera della massa sospesa, il moto verticale della massa è rappresentato da una sinusoide smorzata (figura 2). La frequenza può essere valutata misurando il tempo per tanti cicli di oscillazione quanti è dato osservare. Lo smorzamento si può valutare misurando l'altezza dei picchi successivi dell'oscillazione nella stessa direzione. Indicando con A1 e A2 l'ampiezza dei picchi del primo e del secondo ciclo dell'oscillazione, il tasso di smorzamento D è il seguente:

$$D = \frac{C}{Co} = \frac{1}{2\pi}\ln\frac{A1}{A2}$$

dove «ln» è il logaritmo naturale del rapporto tra le ampiezze.

7.11.3. *Procedura di prova*

Per il calcolo pratico del tasso di smorzamento D_m, del tasso di smorzamento D_r in assenza di smorzatori pneumatici e della frequenza della sospenione F, si procede nel modo seguente:

a) il veicolo carico è guidato a bassa velocità (5 km/h ± 1 km/h) su un gradino di 80 mm di altezza avente il profilo indicato nella figura 1. L'oscillazione transitoria di cui occorre analizzare la frequenza e lo smorzamento è quella che si verifica dopo che le ruote dell'asse motore hanno superato il gradino; oppure

b) il veicolo carico è tirato verso il basso agendo sul telaio, in modo da portare il carico sull'asse motore a una volta e mezza il suo valore statico massimo; il veicolo viene quindi sbloccato di colpo e se ne analizza l'oscillazione successiva; oppure

c) il veicolo carico viene tirato verso l'alto agendo sul telaio, in modo che la massa sospesa sia sollevata di 80 mm rispetto all'asse motore. Il veicolo viene poi lasciato cadere di colpo e se ne analizza l'oscillazione successiva; oppure

d) il veicolo carico è sottoposto ad altre prove purché il costruttore dimostri al servizio tecnico che esse sono equivalenti.

Il veicolo dovrebbe essere dotato, tra l'asse motore e il telaio, direttamente sopra l'asse motore, di un trasduttore dello spostamento verticale. Dal tracciato risultante si può

misurare l'intervallo di tempo tra il primo e il secondo picco di compressione per ottenere lo smorzamento. Nei gruppi di assi motore tandem, i trasduttori dello spostamento verticale dovrebbero essere alloggiati tra ciascuno degli assi motori e il telaio, direttamente sopra quest'ultimo.

I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore per la massa di prova del veicolo.

L'equivalenza delle sospensioni è verificata alla massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse o sul gruppo di assi e l'equivalenza viene ritenuta valida per tutte le masse inferiori.

Figura 1

Prova delle sospensioni su gradino

Figura 2

Risposta transitoria smorzata

ALLEGATO II

SCHEDA INFORMATIVA N. ....

conforme all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione CE di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda le masse e le dimensioni

(direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli su un modello di formato massimo A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo di veicolo: ....

0.2.1. Designazione/i commerciale/i generale/i: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo (c): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari: ....

0.6.1. Sul telaio: ....

0.6.2. Sulla carrozzeria: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ....

1.2. Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo: ....

1.3. Numero di assi e di ruote: ....

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: ....

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: ....

Per le note in calce, in generale vedi allegato I della direttiva 70/156/CEE. I punti non pertinenti ai fini della presente direttiva sono omessi.

La nota in calce (e) significa: «Presentato(a) in modo da indicare chiaramente il valore reale per ciascuna configurazione tecnica del tipo di veicolo».

La nota in calce (nd) significa: «norma ISO 612-1978, Termine n. 6.18.1».

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): ....

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): ....

1.6. Posizione e disposizione del motore: ....

1.7. Cabina di guida (a guida avanzata o con cofano motore) (z): ....

1.9. Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare semirimorchi o altri rimorchi e se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone o un rimorchio ad asse centrale; specificare se si tratta di veicoli progettati appositamente per il trasporto a temperatura controllata di merci.

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f): ....

2.1.1. Per i semirimorchi: ....

2.1.1.1. Distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio: ....

2.1.1.2. Distanza massima tra l'asse del perno di ralla ed un punto qualsiasi sulla parte anteriore del semirimorchio: ....

2.1.1.3. Interasse speciale del semirimorchio (come definito al punto 7.6.1.2 dell'allegato I della presente direttiva): ....

2.2. Per i veicoli trattori per semirimorchi: ....

2.2.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) (g): ....

2.2.2. Altezza massima della ralla (normalizzata) (h): ....

2.3. Carreggiata/e e larghezza/e dell'asse o degli assi: ....

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i): ....

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i): ....

2.3.3. Larghezza dell'asse posteriore più largo: ....

2.4. Campo di dimensioni (fuoritutto) del veicolo

2.4.1. Per telaio non carrozzato

2.4.1.1. Lunghezza (j): ....

2.4.1.1.1. Lunghezza massima ammissibile: ....

2.4.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile: ....

2.4.1.2. Larghezza (k): ....

2.4.1.2.1. Larghezza massima ammissibile: ....

2.4.1.2.2. Larghezza minima ammissibile: ....

2.4.1.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione normale di marcia): ....

2.4.1.4. Sbalzo anteriore (m):

2.4.1.5. Sbalzo posteriore (n): ....

2.4.1.5.2. Sbalzo massimo e minimo ammissibile del punto di aggancio (nd): ....

2.4.1.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro della struttura e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico utile: ....

2.4.1.9. Distanza tra gli assi (per i veicoli a più assi): ....

2.4.2. Per telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza (j): ....

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: ....

2.4.2.2. Larghezza (k): ....

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli appositamente progettati per il trasporto a temperatura controllata di merci): ....

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione normale di marcia): ....

2.4.2.4. Sbalzo anteriore (m):

2.4.2.5. Sbalzo posteriore (n): ....

2.4.2.8. Posizione estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente distribuito): ....

2.4.2.9. Distanza tra gli assi (per i veicoli a più assi): ....

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore, munito di un dispositivo di attacco in ordine di marcia per i veicoli diversi da quelli della categoria M_1, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo d'attacco [compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, 100% degli altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e granturismo, la massa dell'accompagnatore (75 kg) se nel veicolo è previsto un sedile per quest'ultimo] (o) (ε): ....

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (ε): ....

2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: ....

2.7.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: ....

2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (ε):

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (ε): ....

2.9. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse (ε): ....

2.10. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi (ε): ....

2.11. Massa massima a carico rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore (ε):

2.11.1. Rimorchio a timone: ....

2.11.2. Semirimorchio: ....

2.11.3. Rimorchio ad asse centrale: ....

2.11.3.1. Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di aggancio (p) e l'interasse: ....

2.11.4. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: ....

2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato: ....

2.12. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del veicolo a motore:

2.12.1. — del veicolo a motore: ....

2.12.2. — del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale: ....

2.13. Massa massima ammissibile del dispositivo di attacco (se non installato dal costruttore):

2.14.1. Rapporto potenza motore/massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (in kW/kg) (quale definito al punto 7.10 dell'allegato I della presente direttiva): ....

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: qualora tali valori siano indicati, essi devono essere verificati in base ai requisiti dell'allegato IV) ([1]): ....

2.16.1. Massa massima a carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica (e): ....

2.16.2. Massa massima a carico ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, se inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (e): ....

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (ε): ....

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (ε): ....

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (ε): ....

5. ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse: ....

5.2. Marca: ....

5.3. Tipo: ....

5.4. Asse/i sollevabile/i: ....

5.4.1. Posizione, marca e tipo: ....

5.5. Asse/i scaricabile/i: ....

5.5.1. Posizione, marca e tipo: ....

6. SOSPENSIONE

6.1. Disegno dei dispositivi di sospensione: ....

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo di assi o ruota: ....

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no

6.2.3. Sospensioni pneumatiche per asse/i motore: sì/no

6.2.3.1. Sospensioni dell'asse/i motore equivalenti alle sospensioni pneumatiche: sì/no

6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell'oscillazione verticale della massa sospesa: ....

6.3. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni): ....

6.4. Stabilizzatori: sì/no

6.5. Ammortizzatori: sì/no

([1]) I punti da 2.16.1 a 2.16.5 non precludono l'autorizzazione di masse massime supplementari per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione da parte delle autorità nazionali di immatricolazione.

6.6. PNEUMATICI E RUOTE

6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la desginazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti) (ε): ....

6.6.1.1. Asse 1: ....

6.6.1.2. Asse 2: ....
ecc.

6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo: ...... kPA (ε)

8. FRENI

8.3. Comando e trasmissione dei sistemi di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti al traino di un rimorchio: ....

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: ....

9.10.3. Sedili: ....

9.10.3.1. Numero: ....

9.10.3.2. Posizione e sistemazione: ....

9.17. Targhette regolamentari: ....

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari nonché del numero di telaio: ....

9.17.2. Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (esempio corredato di dimensioni): ....

11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del o dei dispositivi di attacco installati o da installare:

11.2. Caratteristiche D, U, S e V del o dei dispositivi di attacco installati o caratteristiche minime D, U, S e V del o dei dispositivi di attacco da installare: ...... daN

11.4. Istruzioni per il fissaggio del tipo di attacco al veicolo con fotografie o disegni della sezione dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari nel caso in cui il tipo di attacco è utilizzato soltanto per tipi speciali di veicoli: ....

11.5. Informazioni sul fissaggio di supporti speciali di traino delle piastre di montaggio: ......

13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER AUTOBUS DI LINEA O GRANTURISMO

13.1. Classe di autobus di linea o granturismo: ....

13.2. Numero di posti in piedi: ....

13.3. Numero di sedili passeggeri ò accompagnatori: ....

13.3.1. Sedile accompagnatore: sì/no (1)

13.6. Volume del vano bagagli: ... m^3

13.7. Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli: ... m^2

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER I VEICOLI FUORISTRADA

2.4.1. Per telaio non carrozzato: ....

2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): ...... gradi

2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): ...... gradi

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (quale definita al punto 4.5, parte A, allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio)

2.4.1.6.1. Fra gli assi: ....

2.4.1.6.2. Sotto l'asse/gli assi anteriore/i: ....

2.4.1.6.3. Sotto l'asse/gli assi posteriore/i: ....

2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): ...... gradi

2.4.2. Per telaio carrozzato:

2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na): ...... gradi

2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): ...... gradi

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (quale definita al punto 4.4, parte A, allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio): ...... gradi

2.4.2.6.1. Fra gli assi: ....

2.4.2.6.2. Sotto l'asse/gli assi anteriore/i: ....

2.4.2.6.3. Sotto l'asse/gli assi posteriore/i: ....

2.4.2.8. Angolo di rampa (nc): ...... gradi

2.15. Capacità di spunto in salita (percentuale ...... per veicolo isolato)

4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo (1)

ALLEGATO III

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

(veicolo)

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione relativa:

— all'omologazione

— all'estensione dell'omologazione (¹)

— al rifiuto dell'omologazione (¹)

— alla revoca dell'omologazione (¹)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 97/27/CE concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

Omologazione CE n.:

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo del veicolo: ....

0.2.1. Designazione/i commerciale/i: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo: ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

Nome e indirizzo del costruttore responsabile dell'ultima fase di costruzione del veicolo: ....

0.8. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

(¹) Cancellare le diciture inutili.

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....
3. Data del verbale di prova: ....
4. Numero del verbale di prova: ....
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo: ....
7. Data: ....
8. Firma: ....
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale può essere richiesta copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE *n.* ...

concernente l'omologazione di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi della direttiva 97/27/CE

1. Altre informazioni

1.0. Dimensioni superiori alle dimensioni massime autorizzate al punto 7.3 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE a norma degli articoli 3 e 7 della stessa: sì/no [1]

1.1. Lunghezza (fuoritutto): ... mm (veicolo completo o completato)

1.1.1. Lunghezza della superficie di carico: ....

1.1.2. Distanza tra il perno di ralla e qualsiasi estremità sulla parte anteriore del semirimorchio: ....

1.1.3. Distanza tra il perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio: ....

1.2. Larghezza (fuoritutto): ... mm (veicolo completo o completato)

1.3. Altezza (fuoritutto): ... mm (veicolo completo o completato)

1.4. Lunghezza massima ammissibile: ... mm (veicolo incompleto)

1.5. Larghezza massima ammissibile: ... mm (veicolo incompleto)

1.6. Posizioni estreme ammissibili del baricentro della struttura e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico utile (veicolo incompleto o carico non uniformemente distribuito):

1.7. Massa del veicolo in ordine di marcia [2]: ....

1.7.1. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo [2]: ... kg

1.9. Massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse [2]:

1.9.1. Asse 1 ... kg

Asse 2 [1] ... kg

Asse 3 [1] ... kg

Asse 4 [1] ... kg

Asse 5 [1] ... kg

1.11. Massa massima tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi [2]: ....

1.11.1. Gruppo di assi 1: ... kg

Gruppo di assi 2 [1]: ... kg

1.13. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli:

1.14. Assi sollevabili: ....

1.15. Assi scaricabili: ....

1.17. Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore [1] [2]: ....

1.17.1. Rimorchio a timone [1]: ....

1.17.2. Semirimorchio [1]: ....

1.17.3. Rimorchio ad asse centrale [1]:

1.17.4. Rimorchio non frenato [1]: ....

---

[1] Cancellare la dicitura inutile.

[2] Presentato/a in modo da indicare chiaramente il valore reale per ciascuna configurazione tecnica del tipo di veicolo.

1.18. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del veicolo a motore del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale (¹) (²): ... kg

1.19. Massa massima ammissibile del dispositivo di attacco (se non installato dal costruttore): ... kg

1.20. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (²) (³):

1.20.1. Massa massima a carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica (²):

1.20.2. Massa massima a carico ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, se inferiore alla massa tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (²): ....

1.20.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (²): ....

1.20.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (²): ....

1.20.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (²):

1.21. Sospensioni pneumatiche dell'asse motore: sì/no (¹)

1.22. Sospensioni dell'asse motore riconosciute equivalenti alle sospensioni pneumatiche: sì/no (¹)

1.23. Veicolo fuoristrada: sì/no (¹)

1.24. Numero di passeggeri: ....

1.24.1. Numero dei sedili (²): ....

1.24.2. Numero dei posti in piedi per veicoli delle categorie M_2 o M_3 (²):

1.25. Fotografie o disegni dei punti di fissaggio del dispositivo di attacco sul veicolo.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.
(²) Presentato/a in modo da indicare chiaramente il valore reale per ciascuna configurazione tecnica del tipo di veicolo.
(³) Da completare solo quando queste informazioni sono indicate nella scheda informativa.

ALLEGATO IV

Il presente allegato descrive la procedura uniforme di cui all'articolo 4 della presente direttiva ai fini della determinazione delle «masse ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione» in ciascuno Stato membro ed elenca i requisiti tecnici uniformi per gli assi scaricabili e sollevabili di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

1. **Definizioni**

Nel quadro dell'articolo 4 della presente direttiva e in attesa di una modifica della medesima che introduca masse massime autorizzate armonizzate, si applicano le nozioni seguenti. Ai fini del presente allegato:

1.0. per «carico indivisibile» si intende un carico che non può, ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o più carichi senza comportare costi ingiustificati o rischi di danni e che non può, a causa delle sue masse o dimensioni, essere trasportato da un veicolo le cui masse e dimensioni sono conformi alle masse e dimensioni massime autorizzate in un dato Stato membro;

1.1. per «massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione» si intende la massa massima del veicolo carico con la quale il veicolo stesso può essere immatricolato o ammesso alla circolazione in uno Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.

1.1.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare, all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse massime a carico ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

1.1.2. Le autorità degli Stati membri stabiliscono, per i rispettivi paesi, la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione di un determinato veicolo come segue:

— per definizione, solo una massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione può essere attribuita ad una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva;

— la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile e alla pertinente massa massima autorizzata del veicolo in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo.

1.1.3. Ai fini dell'applicazione delle direttive particolari elencate all'allegato IV della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri possono richiedere che il veicolo sia conforme alle disposizioni di dette direttive applicabili alla categoria cui il veicolo appartiene, conformemente all'allegato II della direttiva 70/156/CEE, al valore effettivo della massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo, e, per i rimorchi ad asse centrale e i semirimorchi, al valore effettivo della massa corrispondente al carico che grava sugli assi quando il veicolo è caricato fino alla massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.

1.1.4. Gli Stati membri possono richiedere che la massa massima ammissibile a carico per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione non dipenda dagli pneumatici montati.

1.2. Per «massa massima ammissibile dell'asse per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione in uno Stato membro» si intende la massa massima a carico sull'asse dichiarata dalle autorità di tale Stato membro con la quale il veicolo stesso deve essere immatricolato o ammesso alla circolazione in tale Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.

1.2.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare, all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse massime ammissibili sull'asse previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

1.2.2. Le autorità degli Stati membri stabiliscono, per i rispettivi paesi, la massa massima ammissibile dell'asse per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione come segue:

— per definizione, solo una massa massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione può essere attribuita a ciascun asse per una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva;

— la massa massima ammissibile sull'asse per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale alla massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse e alla pertinente massa massima autorizzata sull'asse in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse.

1.2.3. Gli Stati membri possono richiedere che la massa massima ammissibile sull'asse per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione non dipenda dagli pneumatici montati.

1.3. Per «massa massima ammissibile sul gruppo di assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione in uno Stato membro» si intende la massa massima a carico del gruppo di assi dichiarata dalle autorità di tale Stato membro con la quale il veicolo stesso deve essere immatricolato o ammesso alla circolazione in tale Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.

1.3.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare, all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse massime ammissibili sul gruppo di assi previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

1.3.2. Le autorità di ciascuno degli Stati membri stabiliscono, per i rispettivi paesi, la massa massima ammissibile sul gruppo di assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione come segue:

— per definizione, solo una massa massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione può essere attribuita a ciascun gruppo di assi per una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva;

— la massa massima ammissibile del gruppo di assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale alla massa massima tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi e alla pertinente massa massima autorizzata sul gruppo di assi in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi.

1.3.3. Gli Stati membri possono richiedere che la massa massima ammissibile sul gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione non dipenda dagli pneumatici montati.

1.4. Per «massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione in uno Stato membro» di un veicolo a motore si intende la massa massima rimorchiabile dal veicolo a motore dichiarata dalle autorità di tale Stato membro con la quale il veicolo stesso deve essere immatricolato o ammesso alla circolazione in tale Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.

1.4.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare, all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse massime rimorchiabili ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

1.4.2. Ciascuna delle autorità degli Stati membri deve stabilire, per i rispettivi paesi, la massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione di un determinato veicolo come segue:

— per definizione, solo una massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione può essere attribuita ad una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva;

— la massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale alla massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile e alle pertinenti masse massime autorizzate in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo.

1.5. Per «massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione in uno Stato membro» si intende la somma delle masse del veicolo a carico e del suo rimorchio a carico con la quale il veicolo stesso deve essere immatricolato o ammesso alla circolazione in tale Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.

1.5.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare, all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse massime ammissibili della combinazione di veicoli previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

1.5.2. Le autorità degli Stati membri stabiliscono, per i rispettivi paesi, la massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione di un determinato veicolo come segue:

— per definizione e in linea di massima, solo una massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione può essere attribuita ad una data configurazione tecnica del tipo di veicolo a motore quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva. Tuttavia, secondo la prassi vigente nello Stato membro interessato, si può distinguere una massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione per numero totale previsto di assi della combinazione di veicoli e tale massa può altresì dipendere da altre caratteristiche della combinazione di veicoli in questione, quali il tipo di trasporto previsto (per esempio container ISO di 40 piedi per il trasporto combinato, ecc.);

— la massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli e alle pertinenti masse massime autorizzate in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.

2. Determinazione delle masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione

2.1. Per la determinazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle diverse masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, si applicano le disposizioni del punto 7.4 dell'allegato I della presente direttiva. A tal fine i simboli M, m_i, μ_j, TM e MC contenuti in tale punto indicano rispettivamente la massa massima a carico ammissibile del veicolo per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, la massa massima ammissibile sull'asse designato «i» e sull'asse unico o sul gruppo di assi designato «j» per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, la massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e la massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.

2.2. Determinazione della massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.

2.2.1. La massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione di un veicolo a motore destinato a trainare un rimorchio, che si tratti o no di un veicolo trattore, è data dal valore più basso tra i seguenti:

a) la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile in funzione della costruzione e delle prestazioni del veicolo e/o della resistenza del dispositivo meccanico di attacco;

b) per i veicoli destinati unicamente a trainare rimorchi senza freno di servizio: metà della massa del veicolo in ordine di marcia con un massimo di 0,750 t;

c) per i veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 t, destinati unicamente a trainare rimorchi con freno di servizio: la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione

alla circolazione del veicolo oppure, per i veicoli fuoristrada (cfr. punto 7.5 dell'allegato I), tale massa moltiplicata per 1,5, con un massimo di 3,5 t;

d) per i veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 t, destinati unicamente a trainare rimorchi con freno di servizio ad inerzia: 3,5 t;

e) per i veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 t destinati a trainare rimorchi dotati di un sistema di frenatura continua: la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo moltiplicata per 1,5,

purché siano soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni tecniche della direttiva 96/53/CE.

In deroga alle disposizioni del punto 1.4 del presente allegato, per i veicoli destinati a trainare più di un tipo di rimorchio di cui alle lettere b), c), d) ed e), possono essere definite per ciascuna configurazione tecnica del tipo di veicolo fino a tre diverse masse massime rimorchiabili ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, in funzione delle caratteristiche del raccordo dei freni del veicolo a motore: una per i rimorchi senza freno di servizio, una per i rimorchi con freno ad inerzia e una per i rimorchi con un sistema di frenatura continua. Tali masse sono determinate come indicato sopra, applicando rispettivamente le lettere b), c), d) ed e).

Una massa inferiore a quella così determinata può essere accettata dallo Stato membro se richiesto dal costruttore.

3. **Requisiti tecnici per l'installazione sui veicoli di assi sollevabili o scaricabili (allegato I, punti da 2.14 a 2.16)**

3.1. È ammessa l'installazione su qualsiasi veicolo di uno o più assi sollevabili o scaricabili.

3.2. Se su un veicolo sono installati uno o più assi sollevabili o scaricabili (allegato I, punti da 2.14 a 2.16), occorre accertarsi che in tutte le condizioni di guida, ad eccezione di quelle menzionate al punto 3.5, non siano superate le masse massime ammissibili sugli assi e sui gruppi di assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione. A tal fine, l'asse sollevabile o scaricabile è abbassato fino al suolo automaticamente se l'asse o gli assi più vicini del gruppo o l'asse anteriore del veicolo a motore sono carichi alla loro massa massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.

3.3. Una o più spie gialle nella cabina indicano al conducente che l'asse o gli assi sollevabili o scaricabili del veicolo a motore o del rimorchio sono sollevati.

3.4. I dispositivi di sollevamento degli assi montati su un veicolo cui si applica la presente direttiva, nonché i relativi sistemi di funzionamento, devono essere progettati e installati in modo da prevenirne l'uso improprio o la manomissione.

3.5. Requisiti per l'avviamento dei veicoli a motore su superfici sdrucciolevoli.

3.5.1. In deroga al punto 3.2, e per facilitare l'avviamento dei veicoli a motore o delle combinazioni di veicoli su superfici sdrucciolevoli, nonché per aumentare l'attrito dei pneumatici su tali superfici, il dispositivo di sollevamento dell'asse può anche azionare l'asse sollevabile o scaricabile di un veicolo a motore o di un semirimorchio per aumentare la massa dell'asse motore del veicolo a motore, alle seguenti condizioni:

— la massa corrispondente al carico su ciascun asse del veicolo può superare la pertinente massa massima autorizzata sull'asse in vigore nello Stato membro fino al 30 %, purché non sia superato il valore dichiarato dal costruttore per questo fine specifico;

— la massa corrispondente al carico restante sull'asse anteriore deve rimanere superiore a zero (ad es. in caso di asse posteriore scaricabile con lungo sbalzo posteriore, il veicolo non deve impennarsi);

— l'asse sollevabile o scaricabile deve essere azionato soltanto con uno speciale dispositivo di controllo;

— dopo la messa in marcia del veicolo a motore e non appena il veicolo raggiunge una velocità di 30 km/h, l'asse deve riabbassarsi al suolo o ricaricarsi automaticamente.

98A3628

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 marzo 1998.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 29 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1, punti 40 e 41;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1995, registro n. 1, foglio n. 155, con il quale sono stati dettati i criteri di massima da seguire per la concessione di contributi di cui alla legge n. 113/1991;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1997 che ha stabilito per l'anno 1997 «regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica».

Considerato che per l'anno finanziario 1998 la somma disponibile per le finalità della predetta legge n. 113/1991 è di L. 11.000.000.000, risultante dalla differenza tra la disponibilità complessiva del cap. 2110 e la somma oggetto della ripartizione — il cui procedimento è attualmente in fase di definizione — per il funzionamento degli enti di ricerca di rilievo nazionale;

Considerata l'opportunità di determinare anche per l'anno 1998 specifiche aree di intervento e di destinare per ognuna una quota di finanziamenti al fine di realizzare un miglior coordinamento di tutte le iniziative volte alla diffusione della cultura tecnico-scientifica;

Sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui alla legge n. 113/1991 enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entità del contributo attribuibile sul costo totale previsto, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una migliore qualità dei risultati e un più ampio coinvolgimento di soggetti.

Non sono ammissibili al contributo:

a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;

b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e i destinatari;

c) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.

Art. 2.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti cinque aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:

a) una quota di L. 5.500.000.000 per progetti presentati da istituzioni ed associazioni che, sulla base delle esperienze acquisite, del patrimonio materiale ed immateriale di cui dispongono, della competenza dimostrata e dell'attività già svolta si sono chiaramente specializzate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica o nella conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico e tecnologico.

b) una quota di L. 1.600.000.000 per progetti riguardanti gli osservatori astronomici, gli orti botanici e i musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti formativi;

c) una quota di L. 1.500.000.000 per progetti di diffusione e di formazione per e nella scuola presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti ed altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola e il mondo della scienza, della ricerca e dell'industria;

d) una quota di L. 1.800.000.000 per altri progetti ed iniziative coerenti con le finalità della legge;

e) una quota di L. 600.000.000 per uno o più progetti di rilievo e dimensione nazionale, finalizzati alla preparazione, realizzazione, valorizzazione della prossima settimana della cultura scientifica e tecnologica che si terrà dal 22 al 28 marzo 1999.

Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate, per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti di una delle altre aree.

Art. 3.

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere trasmessa o presentata al Ministero dell'università e

della ricerca scientifica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, ufficio I, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda, di cui fa parte integrante anche l'allegata scheda debitamente completata, deve contenere tutti i dati che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica ove concessa, la sede ed il codice fiscale, il numero di conto di tesoreria per gli enti che ne sono titolari, il numero di conto postale o bancario per gli altri enti. Deve essere, inoltre, dettagliatamente motivata indicando in particolare:

a) titolo, obiettivo e destinatari del progetto;

b) le strutture e le risorse umane e strumentali che concorrono al progetto ed i relativi costi;

c) l'eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili;

d) il termine finale di realizzazione del programma.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:

a) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

b) studio di fattibilità e piano finanziario del progetto da realizzare.

Art. 5.

Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l'anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Art. 6.

Il Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca cura l'istruttoria propedeutica alla selezione delle domande che sarà effettuata da una apposita commissione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 36

ALLEGATO

LEGGE 113/91 INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA

(Scheda da allegare alla domanda di richiesta contributo)

Ente proponente ....

....

.... ;

legale rappresentante .... ;

ragione sociale .... ;

eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica .... ;

sede .... città .... prov. ....

cap. .... tel. .... fax .... E-mail ....

codice fiscale .... partita IVA .... ;

numero conto tesoreria provinciale .... ;

numero conto corrente postale .... ;

presso l'ufficio di .... ;

numero conto corrente bancario di .... ;

istituto bancario ....

agenzia n. .... di .... ;

titolo progetto ....

....

....

....

....

.... ;

obiettivo (max 10 righe) ....

....

....

....

.... ;

destinatari ....

.... ;

Eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili ....

....

....

.... ;

costo totale .... contributo richiesto .... ;

termine finale realizzazione progetto ....

....

....

98A3700

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nelle isole Tremiti

Con decreto interministeriale n. 717 in data 19 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare - ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Ex Stazione Meteomar», ubicato nelle Isole Tremiti, in località S. Nicola e riportato nel catasto del comune censuario delle Isole Tremiti, alla partita n. 1, al foglio di mappa n. 3, mappali n. 41, per una superficie totale di mq 336.

98A3728

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24262 del 23 marzo 1998 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° dicembre 1995 al 30 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 109 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° maggio 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24263 del 23 marzo 1998 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1996 al 30 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 101 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° maggio 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24264 del 23 marzo 1998 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, con sede in Torino e unità c/o Michelin Stura (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 920 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

98A3630

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 24271 del 23 marzo 1998 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 28 febbraio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Tonnarella di Termini Imerese (Palermo). Imprese impegnate nei lavori di potenziamento ed adeguamento ambientale dei gruppi MW centrale Enel di Termini Imerese.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista

dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 28 febbraio 1997 al 27 agosto 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 28 agosto 1997 al 27 febbraio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 febbraio 1998 al 27 agosto 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 agosto 1998 al 27 febbraio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 febbraio 1999 al 27 maggio 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24272 del 23 marzo 1998 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 luglio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Lesina (Foggia). Imprese impegnate nei lavori di completamento del raddoppio della linea ferroviaria Ancona-Bari, tratto Chieti-S. Severo.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 31 luglio 1997 al 30 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 31 gennaio 1998 al 30 luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1998 al 30 gennaio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 1999 al 30 luglio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1999 al 30 ottobre 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24273 del 23 marzo 1998 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 settembre 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Sciacca (Agrigento). Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede dell'ospedale civile di Sciacca, primo, secondo e terzo stralcio.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 30 settembre 1996 al 29 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 30 marzo 1997 al 29 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 settembre 1997 al 29 marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 marzo 1998 al 29 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 settembre 1998 al 29 dicembre 1999 (limite massimo).

98A3631

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tipografia Prealpina, in Varese, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale n. 24268 del 23 marzo 1998 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998, della ditta S.r.l. Tipografia Prealpina, con sede in Varese e unità di Varese.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti della S.r.l. Tipografia Prealpina, con sede in Varese e unità di Varese, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998.

98A3632

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 maggio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1746,16
ECU	1946,62
Marco tedesco	986,81
Franco francese	294,28
Lira sterlina	2899,67
Fiorino olandese	875,75
Franco belga	47,840
Peseta spagnola	11,612
Corona danese	258,74
Lira irlandese	2480,07
Dracma greca	5,688
Escudo portoghese	9,631
Dollaro canadese	1214,55
Yen giapponese	13,189
Franco svizzero	1178,64
Scellino austriaco	140,24
Corona norvegese	237,67
Corona svedese	229,34
Marco finlandese	324,60
Dollaro australiano	1118,59

98A3843

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Prospetto del corso medio dei titoli del 2° semestre 1997, valevole per il 1° semestre 1998 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	ConCedola	SenzaCedola	DETRATTO DECIMO ConCedola	DETRATTO DECIMO SenzaCedola
	Consolidati				
IT0000016953	Rendita 5% 1935	77,79	75,29	70,02	67,77
IT0000016961	Redimibile 12% (Beni esteri 1980/1998)	103,72	100,72	93,35	90,65
	Certificati di credito del Tesoro				
IT0000128980	C.C.T. 1- 9-1987/1997 ind. ann. 9,05%	104,57	100,04	94,11	90,04
IT0000366366	C.C.T. 1- 1-1993/1998 ind. ann. 12,50%	108,17	101,92	97,35	91,73
IT0000130960	C.C.T. 1- 3-1991/1998 ind. sem. 3,65%	103,65	100,00	93,29	90,00
IIT000130978	C.C.T. 1- 4-1991/1998 ind. sem. 3,65%	103,68	100,03	93,31	90,03
IT00000130994	C.C.T. 1- 5-1991/1998 ind. sem. 3,55%	103,66	100,11	93,29	90,09
IT0000132008	C.C.T. 1- 6-1991/1998 ind. sem. 3,40%	103,92	100,22	93,53	90,20
IT0000132024	C.C.T. 1- 7-1991/1998 ind. sem. 3,35%	103,65	100,30	93,29	90,27
IT0000132040	C.C.T. 1- 8-1991/1998 ind. sem. 3,70%	103,94	100,24	93,55	90,22
IT0000132057	C.C.T. 1- 9-1991/1998 ind. sem. 3,65%	103,89	100,24	93,50	90,22
IT0000132073	C.C.T. 1-10-1991/1998 ind. sem. 3,65%	103,94	100,29	93,54	90,26
IT0000132081	C.C.T. 1-11-1991/1998 ind. sem. 3,55%	103,93	100,38	93,53	90,34
IT0000132107	C.C.T. 1-12-1991/1998 ind. sem. 3,40%	103,88	100,48	93,49	90,43
IT0000132115	C.C.T. 1- 1-1992/1999 ind. sem. 3,35%	103,88	100,53	93,49	90,48
IT0000366770	C.C.T. 1- 1-1994/1999 tasso ann. 9,50%	108,48	103,73	97,63	93,35
IT0000367422	C.C.T. ind. 1-1-96-2006 2,75%	103,93	101,18	93,54	91,06

IT0000367562	C.C.T. 1- 1 -1994/1999 9,00%	107,58	103,08	96,82	92,77
IT0000367323	C.C.T. tv (consap) 1-9-1995/2001 3,50%	106,13	102,63	95,52	92,37
IT0000132131	C.C.T. 1- 2-1992/1999 ind. sem. 3,70%	104,24	100,54	93,82	90,49
IT0000366010	C.C.T. 1- 3-1992/1999 ind. sem. 3,65%	104,20	100,55	93,78	90,49
IT0000366036	C.C.T. 1- 4-1992/1999 ind. sem. 3,65%	104,27	100,62	93,84	90,55
IT0000366044	C.C.T. 1- 5-19 92/1999 ind. sem. 3,55%	104,25	100,70	93,82	90,63
IT0000366119	C.C.T. 1- 6-1992/1999 ind. sem. 3,40%	104,21	100,81	93,79	90,73
IT0000366127	C.C.T. 1- 8-1992/1999 ind. sem. 3,70%%	104,39	100,69	93,95	90,62
IT0000366614	C.C.T. 1- 9-1993/1999 tasso fisso 9,50%	108,51	103,76	97,65	93,38
IT0000366184	C.C.T. 1-11-1992/1999 ind. sem. 3,55%	104,46	100,91	94,01	90,81
IT0000366200	C.C.T. 1 -1-1993/2000 ind. sem. 3,35%	104,34	100,99	93,91	90,89
IT0000366267	C.C.T. 1- 2-1993/2000 ind. sem. 3,70%	104,83	101,13	94,34	91,01
IT0000366291	C.C.T. 1- 3-1993/2000 ind. sem. 3,65%	104,82	101,17	94,34	91,05
IT0000366333	C.C.T. 1- 5-1993/2000 ind. sem. 3,55%	104,95	101,40	94,45	91,26
IT0000366390	C.C.T. 1- 6-1993/2000 ind. sem. 3,40%	105,03	101,63	94,52	91,46
IT0000366481	C.C.T. 1- 8-1993/2000 ind. sem. 3,70%	105,33	101,63	94,80	91,47
IT0000366572	C.C.T. 1-10- 1993/2003 ind. sem. 3,45%	104,06	100,61	93,65	90,55
IT000366671	C.C.T. 22-12-1993/2000 ind. sem. 3,20%	103,80	100,60	93,42	90,54
IT0000366689	C.C.T. 22-12-1993/2003 ind sem. 3,20%	103,70	100,50	93,33	90,45
IT0000366739	C.C.T. 1- 1-1994/2001 ind. sem. 3,15%	103,86	100,71	93,47	90,64
IT0000366853	C.C.T. 1- 4-1994/2001 ind. sem. 3,45%	104,11	100,66	93,69	90,59
IT0000366903	C.C.T. 1- 8-1994/2001 ind. sem. 3,50%	104,18	100,68	93,76	90,61
IT0000366945	C.C.T. 1-10-1994/2001 ind. sem. 3,45%	104,12	100,67	93,71	90,60
IT0000367067	C.C.T. 1-12-1994/2001 ind. sem. 3,15%	103,55	100,40	93,20	90,36
IT0000367125	C.C.T. 1- 2-1995/2002 ind. sem. 3,55%	103,96	100,41	93,56	90,37
IT0000367133	C.C.T. 1- 4-1995/2002 ind. sem. 3,15%	103,63	100,48	93,26	90,43
IT0000367208	C.C.T. 1- 6-1995/2002 ind. sem. 3,15%	103,59	100,44	93,23	90,40
IT0000367265	C.C.T. 1- 8-1995/2002 ind. sem. 3,55%	104,06	100,51	93,65	90,46
IT0000367356	C.C.T. 1-10-1995/2002 ind sem 3,15%	103,73	100,58	93,35	90,52
IIT0000367398	C.C.T. 1-11-1995/2002 ind. sem. 3,20%	103,73	100,53	93,35	90,47
IT0000367448	C.C.T. 1.12-1995/2002 ind. sem. 3,15%	103,85	100,70	93,47	90,63
IT0000367299	C.C.T. 1- 1-1995/2003 ind. sem. 2,75%	103,40	100,65	93,06	90,59
IT00000367463	C.C.T. 1-2-1996/2003 ind: sem: 3,55%	104,12	100,57	93,71	90,51
IT0000367570	C.C.T. 1-4-1996/2003 ind. sem. 3,15%	103,82	100,67	93,44	90,60

IT0000367620	C.C.T. 1-5-1996/2003 ind. sem. 3,20%	103,83	100,63	93,44	90,56
IT0000367737	C.C.T. 1-7-1996/2003 ind. sem. 2,75%	103,42	100,67	93,07	90,60
IT0000367752	C.C.T. 1-9-1996/2003 ind. sem. 3,50%	104,23	100,73	93,80	90,65
IT0000367828	C.C.T. 1-11-1996/2003 ind. sem. 3,05%	102,47	99,42	92,22	89,47
IT0000366689	C.C.T. 22-12-1993/2003 ind. sem. 3,20%	103,70	100,50	93,33	90,45
IIT0000367885	C.C.T. 1 - 1- 1997/2004 ind. sem.2,60 %	101,92	99,32	91,73	89,39
IT0001101234	C.C.T. 1 -3- 1997/2004 ind. sem. 3,35%	102,18	98,83	91,96	88,95
IT0001115366	C,C.T. 1 -5 - 1997/2004 ind sem. 3,05%	101,87	98,82	91,68	88,94
IT0001145371	C.C.T. 1-9- 1997/2004 " " 3,35%	103,30	99,95	92,97	89,96
IT0000367596	C.C.T. 1-1-1996/2006 ind. sem.2,75%	103,67	100,92	93,30	90,82

C.T.O

IT0000132065	C.T.O. 19- 9-1991/1997 12,00%	106,52	100,52	95,87	90,47
IT0000132123	C.T.O. 20- 1-1992/1998 12,00%	107,73	101,73	96,96	91,56
IT0000366085	C.T.O. 19- 5-1992/1998 12,00%	109,38	103,38	98,44	93,04

T.C Z.

IT0000367745	T.C.Z. (Zero coupon) 30- 8-1995/1997	96,09	96,09	86,48	86,48
IT0000367380	C.T.Z. (Zero coupon) 30 -10-1995-1997	96,74	96,74	87,07	87,07
IT0001132882	C.T.Z. (Zero Coupon) 15- 7-1997-1999	89,99	89,99	80,99	80,99
IT0001128203	C.T.Z. (Zero Coupon)30 - 6-1997--1998	92,56	92,56	83,30	83,30
IT0000367877	C.T.Z. (zero Coupon) 15-1-1997-1998	94,96	94,96	85,46	85,46
IT0000367430	C.T.Z. (Zero Coupon) 29-12-1995-1997	96,04	96,04	86,44	86,44
IT0000367646	C.T.Z. (Zero Coupon) 28- 6-1996-1998	94,60	94,60	85,14	85,14
IT0000367745	C.T.Z. (Zero Coupon) 30- 8-1996-1998	93,78	93,78	84,40	84,40
IT0000367505	C.T.Z. (Zero Coupon) 29 -2-1996-1998	96,00	96,00	86,40	86,40
IT0001151106	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-9-1997 -1999	92,02	92,02	82,82	82,82
IT0001114278	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-5-97/1999	91,41	91,41	82,27	82,27
IT0001104394	T,C.Z. (Zero coupon) 15 -4- 1997 1998	93,55	93,55	84,19	84,19
IT0000367588	T.C.Z. (Zero coupon) 30- 4 -1996-1998	95,29	95,29	85,76	85,76
IT0001179545	C.T.Z. (Zero coupon) 15 -12-1997-1999	89,72	89,72	80,75	80,75
IT0000367794	C.T.Z. (Zero Coupon) 31 -10-1996-1998	93,23	93,23	83,90	83,90

IT0001095592	C.T.Z. (Zero coupon) 14 -3 -1997 -1999	91,43	91,43	82,29	82,29
IT0000367836	C.T.Z. (Zero coupon) 15 -1 -1997 -1999	93,06	93,06	83,75	83,75
IT0001179230	C.T.Z. (Zero coupon) 15 -12-1997-1999	91,07	91,07	81,97	81,97
IT0001155594	C.T.Z. (Zero coupon) 30 - 9 -1997-1999	90,89	90,89	81,81	81,81

Buoni del Tesoro poliennali

IT0000366515	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993-2003	123,56	118,56	111,20	106,70
IT0000366358	B.T.P. 11,50% 1--5-93 --1998	108,56	102,81	97,70	92,53
IT0000366234	B.T.P. 12,00% 1-1-93 2003	132,14	126,14	118,93	113,53
IT0000366713	B.T.P. 8,50% 22-12-93 2003	114,94	110,69	103,44	99,62
IT0000366705	B.T.P. 8,50% 22-12-93 1998	108,42	104,17	97,58	93,76
IT0000126810	B.T.P. 12,00% 20- 6- 91-1998	109,70	103,70	98,73	93,33
IT0000126786	B.T.P. 12,50% 19 - 3-1991/1998	108,64	102,39	97,77	92,15
IT0000366143	B.T.P. 12,00% 1- 9-1992/2002	130,81	124,81	117,73	112,33
IT0000366721	B.T.P. 8,50% 22-12/1993-2023	138,56	134,31	124,70	120,87
IT0001174611	B.T.P. ind. 1-11-1997/2027 6,50%	111,39	104,89	100,25	94,40
IT0000126794	B.T.P. 12,00% 1- 6- 1991/2001	125,58	119,58	113,02	107,62
IT0000126737	B.T.P. 12,50% 1- 11-1990/1997	106,93	100,68	96,24	90,61
IT0000126752	B.T.P. 12,50% 1 -1-1991/1998	107,93	101,68	97,14	91,51
IT0000366416	B.T.P. 11,00% 1- 6-1993/1998	108,51	103,01	97,66	92,71
IT0000366424	B.T.P. 11,00% 1- 6-1993/2003	128,30	122,80	115,47	110,52
IT0000366077	B.T.P. 12,00% 18- 5-1992/1999	115,24	109,24	103,72	98,32
IT0000366317	B.T.P. 11,50% 1-3-1993/1998	107,68	101,93	96,91	91,73
IT0000367604	B.T.P. 9,50% 15-4-1996/1999	110;09	105,34	99,08	94,80
IT0000366325	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/2003	130,12	124,37	117,11	111,93
IT00001132098	B.T.P. 6,75% 1-7-1997/2007	105,77	102,39	95,19	92,15
IT0000366507	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993/1998	108,20	103,20	97,38	92,88
IT0000367281	B.T.P. 10,50% 15 -7-1995/2000	117,05	111,80	105,35	100,62
IT0000126844	B.T.P. 12,00% 18-9-1991/1998	111,21	105,21	100,08	94,68
IT0000367166	B.T.P. 10,50% 1-4-1995-2000	115,78	110,53	104,20	99,47
IT0000126885	B.T.P. 12,00% 17-1-1997/1999	113,21	107,21	101,89	96,49

IT0000367091	B.T.P. 9,50% 1- 1-1995-2005	122,72	117,97	110,45	106,17
IT0000366655	B.T.P. 9,00% 1-11-1993-2023	127,66	123,16	114,89	110,84
IT0000126778	B.T.P. 12,50% 1- 3-1991/2001	126,11	119,86	113,50	107,87
IT0000366051	B.T.P. 12,00% 1-5-1992/2002	105,48	99,48	94,93	89,53
IT0000367612	B.T.P. 9,50% 1- 5-1996/2001	116,30	111,55	104,67	100,39
IT0000367414	B.T.P. 10,50% 1-11-1995/2000	104,70	99,45	94,23	89,51
IIT0000367174	B.T.P. 10,50% 1-4-11995/2005	129,53	124,28	116,58	111,85
IT0000366937	B.T.P. 8,50% 1-8-1994/2004	116,17	111,92	104,55	100,73
IT0000126836	B.T.P. 12,00% 1- 9-1991/2001	126,68	120,68	114,01	108,61
IT0000367158	B.T.P. 10,50% 15-4-1995/1998	107,24	101,99	96,52	91,79
IT0001124251	B.T.P. 6,25% 15-5-1997/2002	104,81	101,68	94,32	91,51
IT0001170007	B.T.P. 6,00% 1-11-1997/2007	104,61	101,61	94,15	91,45
IT0000367679	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/2001	111,92	107,80	100,73	97,02
IT0000367273	B.T.P. 10,50% 15- 7-1995/1998	108,92	103,67	98,03	93,30
IT0000367786	B.T.P. 7,75% 15-9-1996/2001	110,33	106,46	99,30	95,81
IT0000367778	B.T.P. 7,50% 1-10-1996/1999	106,92	103,17	96,23	92,85
IT0000367661	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/1999	108,12	103,99	97,30	93,59
IT0001092367	B.T.P. 6,00% 15-2-1997/2000	104,01	101,01	93,61	90,91
IT0000367851	B.T.P. 6,00% 1- 1-1997/2000	103,63	100,63	93,26	90,56
IT0000367844	B.T.P. 6,25% 1-7-1997/2002	104,67	99,43	94,20	89,49
IT0000367083	B.T.P. 9,50% 1- 12-1994/1999	111,73	106,98	100,55	96,28
IIT0000366606	B.T.P. 9,00% 1-10- 1993/2003	103,85	99,35	93,47	89,42
IT0000366846	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/2004	116,09	111,84	104,48	100,66
IT000112451	B.T.P. 6,25% 15-5-1997/2002	104,37	101,24	93,93	91,12
IT00000366598	B.T.P. 9,00% 1- 10-1993/1998	107,38	102,88	96,64	92,59
IIT0000367489	B.T.P. 9,50% 1- 2-1996-2001	115,62	110,87	104,05	99,78
IT0000367315	B.T.P. 1050% 1- 9-1995/2005	130,51	125,26	117,46	112,73
IT0000367406	B.T.P. 10,50% 1-11-1995/1998	109,93	104,68	98,94	94,21
IT0000367471	B.T.P. 9,50% 1 -2-1996/1999	109,30	104,55	98,37	94,10
IT0000367810	B.T.P. 7,75% 1- 11-19962006	112,96	109,08	101,66	98,17
IT0000367687	B.T.P. 8,75% 1- 7-1996/2006	119,92	115,54	107,92	103,99
IT0001086567	B.T.P. 7,25% 1- 11-1996/2026	107,73	104,11	96,96	93,69
IT0000366838	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/1999	107,91	103,66	97,11	93,29
IT0000126877	B.T.P. 12,00% 1- 1-1992/2002	128,18	122,18	115,36	109,96

IT0001096491	B.T.P. 6,25% 1- 3- 1997/2002	104,76	101,63	94,28	91,46
IT0001132098	B.T.P. 6,75% 1- 7- 1997/2007	108,28	104,90	97,45	94,41
IT0000367075	B.T.P. 9,50% 1-12-1994/1997	105,07	100,32	94,56	90,29
IT0001156386	B.T.P. 5,50% 15-3-1997/2000	103,64	100,89	93,28	90,80
IT0000367497	B.T.P. 9,50% 1-2- 1996/2006	124,67	119,92	112,20	107,93
IT0000366929	B.T.P. 8,50% 1-8-1994/1999	108,38	104,13	97,54	93,71
IT0001092367	B.T.P. 9,50% 1- 2- 1996/2006	105,09	100,34	94,58	90,31
IT0000366754	B.T.P. 8,50% 1-1-1994/1999	107,29	103,04	96,56	92,73
IT0001086559	*B.T.P. 6,75% 1 - 2-1997/2007*	106,50	103,13	95,85	92,81
IT0000366762	*B.T.P 8,50% 1-1-1994/2004*	100,25	96,00	90,23	86,40
IT0001156394	*B.T.P. 5,75% 15-3-97/2002*	104,19	101,31	93,78	91,18
IT0001119509	*B.T.P. 6,00% 15-5-97/2000*	104,11	101,11	93,70	91,00

Titoli di Stato in valuta

IT0000366473	C.C.T. E.C.U. 26- 7-1993/1998 8,25%	105,79	101,67	95,21	91,50
IT0000367331	C.C.T. E.C.U. 26- 9-1995/1998 6,50%	104,00	100,75	93,60	90,68
IT0000366564	C.C.T. E.C.U. 28- 9-1993/1998 8,00%	105,68	101,68	95,11	91,51
IT0000366630	C.C.T. E.C.U. 26-10-1993/1998 7,75%	105,63	101,76	95,07	91,58
IT0000366663	C.C.T. E.C.U. 29-11-1993/1998 7,00%	106,30	102,80	95,67	92,52
IT0000366788	C.C.T. E.C.U. 14- 1-1994/1999 6,25%	103,62	100,49	93,25	90,44
IT0000366812	C.C.T. E.C.U. 21- 2-1994/1999 6,25%	103,88	100,75	93,49	90,67
IT0000367513	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/1999 5,75%	103,11	100,24	92,80	90,21
IT0000366895	C.C.T. E.C.U. 26- 7-1994/1999 7,50%	106,76	103,01	96,08	92,70
IT0000366952	C.C.T. E.C.U. 22-11-1994/1999 8,00%	108,37	104,37	97,53	93,93
IT0000367109	C.C.T. E.C.U. 24- 1-1995/2000 8,50%	113,36	109,11	102,02	98,19
IT0000367190	C.C.T. E.C.U. 24- 5-1995/2000 8,25%	111,97	107,84	100,77	97,06
IT0000367349	C.C.T. E.C.U. 26-9-1995/2000 7,25%	107,48	103,86	96,73	93,47
IT0000366457	C.C.T. E.C.U. 25-6-1993/1998 9,00%	107,04	102,54	96,34	92,29
IT0000367182	C.C.T. E.C.U. 29-5-1995/1998 7,50%	106,12	102,37	95,51	92,13
IT0000367521	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/2001 6,50%	109,85	106,60	98,86	95,94
IT0000367729	C.C.T. E.C.U. 16 -7-1996/2001 6,25%	105,93	102,81	95,34	92,52

ORGANISMI INTERNAZIONALI

IT0006515719	B.E.I. con caps ind. 15-3-97/2004 3,35%	103,25	99,90	92,92	89,91
IT0006363987	B.E.I. 1,48% ind. trim. 18 -7- 1995/1999	103,14	100,18	92,83	90,16
IT0006011719	B.E.I. 12,00% 17-12-1991/2001	122,95	116,95	110,66	105,26
IT0006520289	B.E.I. 4,75% 5-12-1997/2004	102,05	99,67	91,84	89,70
IT0006430034	B.E.I. 24-2-1996/1998 9,65%	105,94	101,11	95,34	91,00
IT0006515628	B.E.I. (Zero Coupon) 20-3-1997/2017	26,27	26,27	23,64	23,64
IT0006469628	B.E.I. (Zero Coupon) 18-7-1996/2003	69,27	69,27	62,34	62,34
IT0006506007	B.E.I. (Zero Coupon) 6-12-1996/2016	27,36	27,36	24,62	24,62
IT0006515701	B.I.R.S. 4--3-97/2004 6,50%	104,03	100,78	93,63	90,70
IT0006516998	B.I.R.S. 28-5-1997/2004 3,10%	102,81	99,71	92,53	89,74
IT0006514100	B.I.R.S. (Zero coupon) 1-2-1997/2007	54,33	54,33	48,90	48,90
IT0006517996	B.E.I. tel quel 17-10-1997/2002	98,59	98,59	88,73	88,73
IT0006519018	B.I .R.S. tel quel 23-10-1997/2002	98,99	98,99	89,09	89,09

TITOLI GARANTITI DALLO STATO

IT0000486289	Cassa DD.PP. sopp. Efim Ind. semestr. 1-4-1993/1998 3,55%	104,08	100,53	93,67	90,48
IT0000530425	Cassa DD PP. - IRI ind. sem. 1-1-94/1999 3,75%	104,05	100,30	93,65	90,27
IT0000530433	Cassa DD.PP - IRI ind. semestr. 8.5.1996/2001 3,85%	104,18	100,33	93,76	90,30

E.N.E.L

IT0000254661	3,05% ind. sem. 25- 5-1990/1998 I emiss.	110,17	107,12	99,15	96,41
IT0000188653	3,30% Ind. sem. 1- 8-1989/1999 II emiss.	110,80	107,50	99,72	96,75
IT0000138708	2,65% Ind. sem. 16- 5-1985/2000 II emiss.	114,36	111,71	102,92	100,54
IT0000268893	3,30% ind. sem. 2 - 2-1991/2001 1° emiss.	108,71	105,41	97,84	94,87
IT0000456985	3,05% Ind. sem. 12-11/1992/2000 I emiss.	107,19	104,14	96,47	93,73
IT0000146149	2,90% Ind. sem. 16- 2-1986/2001 I emiss.	105,04	102,14	94,54	91,93

IT0000490364	3,40% ind. sem 29- 7-1993/2001 I emiss.	106,96	103,56	96,26	93,20
IT0000286143	3,05% Ind. sem. 12-11-1991/2003 2 emiss.	107,73	104,68	96,95	94,21
IT0000500386	9,60% Ind. sem. 20 -11-1993/2003 2° emiss.	116,04	111,24	104,43	100,11
IT0000142239	2,75% Ind. sem. 1-10-1985/2000 3° emiss.	104,91	102,16	94,41	91,94

I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano

IT000024114	6% Autostrade 1968/1998	102,75	99,75	92,48	89,78
IT000024122	7% S.S. autostrade 1973/2003 II emissione	106,44	102,94	95,80	92,65

FON-S p a - Credito fondiario e industriale

IT0000022480	6,00% Autostrade 1998	101,30	98,30	91,17	88,47
IT0000022019	9,00% OP Autostrade III emissione 1975/2001	102,00	97,50	91,80	87,75

E N I

IT0000172756	Ind. sem.4,25% 1 -1-1988/2000	106,48	102,23	95,83	92,01
IT0000504172	ind. tr. 1-12-1993/2003 1,85%	108,26	104,56	97,43	94,10

A N A S

IT0000138542	*Az. naz. aut. 2,65% Ind. sem. 1 - 5 -1985/2000*	114,40	111,75	102,96	100,58

Ente Ferrovie dello Stato

IT0000256526	Ente FF.SS. ex opz. 12,50% 1-7-1990/1998	110,57	104,32	99,51	93,89
IT0000186749	Ente FF.SS. 3,60% Ind. sem. 1-7-1989/1999	105,00	101,40	94,50	91,26
IT0000138534	Ente FF.SS. 2,65% Ind. sem. 1-5-1985/2000 III em.	114,21	111,56	102,79	100,40
IT0000376845	Ente FF.SS. 3,45% Ind. sem. 15-5-1992/2000	105,32	101,87	94,79	91,68
IT0000268083	Ente FF.SS. 3,15% Ind. sem. 22-12-1990/2001	105,05	101,90	94,55	91,71

IT0000570827	Ente FF.SS. 1,65% Ind. trim. 27.3.1996/2001	103,71	100,41	93,34	90,37
IT0000518362	Ente FF.SS. 1,75% Ind. trim. 17-5-1994/2002	104,18	100,68	93,76	90,61
IT0000508157	Ente FF.SS. 8,90% 21-1-1994/2004	115,65	111,20	104,09	100,08
IT0000508165	Ente FF.SS. 1,70% Ind. trim. 21-1-1994/2004	106,70	103,30	96,03	92,97
IT0000948304	Ente FF.SS. 3,05% Ind.. sem. 3 -12 -1996/2008	102,96	99,91	92,66	89,91

CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche

IT0000026523	6,00% s.s. «B» 3ª emissione (1968/1998)	104,00	101,00	93,60	90,90
IT0000026531	6,00% s.s. «B» 4ª emissione (1969/1999)	102,05	99,05	91,85	89,15
IT0000026949	6,00% s.s. «B» 5ª emissione (1970/2000)	100,00	97,00	90,00	87,30
IT0000026945	7,00% s.s. «B» 1ª emissione (1970/2000)	97,00	93,50	87,30	84,15
IT0000026952	7,00% s.s. «B» 2ª emissione (1971/2001)	94,00	90,50	84,60	81,45
IT0000026515	6,00% s.s. «C» 3ª emissione (1968/1998)	102,45	99,45	92,21	89,51
IT0000026648	6,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1968/1998)	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000026663	7,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1970/1998)	104,23	100,73	93,81	90,66
IT0000026127	9,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1975/2001)	106,58	102,08	95,92	91,87
IT0000026671	7,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1972/2002)	105,69	102,19	95,12	91,97
IT0000026085	8,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1974/2002)	106,36	102,36	95,72	92,12
IT0000026101	8,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1974/2004)	107,21	103,21	96,48	92,88
IT0000026119	8,00% s.s. «Autostrade» emissione (1975/2005)	106,50	102,50	95,85	92,25
IT0000026135	9,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1975/2005)	110,35	105,85	99,31	95,26
IT0000026143	9,00% s.s. «Autostrade» emissione (1976/2006)	109,11	104,61	98,19	94,14
IT0000026291	10,00% s.s. "Autostrade" emissione (1977/2006)	115,00	110,00	103,50	99,00

TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO
AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE

E.N.E.L

IT0000490364	3,40% 29- 7-1993/2001 I emissione - Ind. semestrale	106,96	103,56	96,26	93,20
IT0000500386	9,60% 20-11-1993/2003 II emissione -Ind. annuale	116,04	111,24	104,43	100,11

I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano

IT0000264320	3,55% T.V. Ind. Sem. 4 emissione (1 -10-1991/1997)	103,52	99,97	93,17	89,97
IT0000570710	3,00% Ind. Sem. 1° emissione 1-1-1996/2001	103,55	100,55	93,19	90,49
IT0000576782	(Zero Coupon) Ind. 6-6-1996/2003	68,87	68,87	61,98	61,98
IT0000576683	9,70% 22 -5-96/2004	114,87	110,02	103,38	99,02
IT0000538378	3,15% ind. sem. 1-1-96/2001	103,49	100,34	93,14	90,31
IT0000576345	3,20% ind sem 2-5-96/2000	103,24	100,04	92,92	90,04
IT000181723	2,85% dual rate ind. 13-12-97/2002	102,36	99,51	92,12	89,56

I R I

IT0000140894	3,70% 1985-2000 ind, sem	105,88	102,18	95,29	91,96
IT0000144458	3,75% 1985-1999 Indicizzato semestrale	105,86	102,11	95,27	91,89

E N.I.

IT0000172756	*3,65% ind. sem. 1-1-1988/2000*	105,88	102,23	95,29	92,01
IT0000504172	*1,65% IND. TRIM. 1 -12 -1993/2003*	107,85	104,55	97,07	94,10

CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche

IT0000260619	14,00% 1 -9-1990-20000	119,59	112,59	107,63	101,33
IT0000166469	1,85% ind. trim.1-12-1987/1997 decennale	106,75	103,05	96,08	92,75
IT0000158920	3,70% ind. sem. 1 1-1987/1998 undicennale	103,61	99,91	93,25	89,92
IT0000108594	17,50% 1- 1-1983/1998 quindicennale	120,55	111,80	108,50	100,62
IT0000108198	17,50% 1- 1-1983/1998 quindicennale 2ª	112,65	103,90	101,39	93,51
IT0000024569	10,00% 1- 1-1978/1998 ventennale	106,02	101,02	95,42	90,92
IT0000172202	11,50% 16- 5-1988/1998 decennale	108,09	102,34	97,28	92,10
IT000172327	1,65% ind. trim. 1-6-1988/1998	112,41	109,11	101,16	98,19
IT0000110749	17,00% 1- 7-1983/1998 quindicennale	111,50	103,00	100,35	92,70
IT000114543	17,00% 1- 7-1983/1998 quindicennale	112,60	104,10	101,34	93,69
IT0000110756	17,00% 1- 7-1993/1998 quindicennale	112,40	103,90	101,16	93,51

IT0000176914	3,45% 15-12-1988/1998 ind. sem.	107,85	104,40	97,07	93,96
IT0000118577	16,00% 1- 1-1984/1999 quindicennale	113,20	105,20	101,88	94,68
IIT0000116951	17,00% 1- 1-1984/1999 quindicennale	115,50	107,00	103,95	96,30
IT0000024577	10,00% 1- 1-1979/1999 ventennale	109,60	104,60	98,64	94,14
IT0000184330	3,70% ind. sem. 1-5-1989/1999 decennale	103,03	99,33	92,73	89,40
IT0000134202	16,00% 1- 7-1984/1999 quindicennale	114,57	106,57	103,11	95,91
IT0000136108	15,50% 1- 1-1985/2000 quindicennale	115,16	107,41	103,64	96,67
IT0000140035	14,50% 29- 6-1985/2000 quindicennale	115,25	108,00	103,73	97,20
IT000140050	15,00% 29--6-1985/2000 quindicennale	113,71	106,21	102,34	95,59
IT0000156718	3,40% ind. sem. 1- 7-1987/2001 quattordicennale	103,61	100,21	93,24	90,18
IT0000184348	3,65% ind. sem. 15-10-1989/2001 dodicennale	104,08	100,43	93,67	90,38
IT0000026093	7,00% 1- 1-1970/2003 trentennale	106,42	102,92	95,77	92,62
IT0000024502	8,00% 1- 1-1974/2004 trentennale	107,60	103,60	96,84	93,24
IT0000024510	8,00% 1- 1-1975/2005 trentennale	107,67	103,67	96,90	93,30
IT0000024528	9,00% 1- 7-1975/2005 trentennale	104,40	99,90	93,96	89,91
IT0000026275	8,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	107,01	103,01	96,31	92,71
IT0000024536	9,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	111,38	106,88	100,24	96,19
IT0000024544	10,00% 1- 1-1977/2007 trentennale	116,00	111,00	104,40	99,90
IT0000026341	6,00% 1- 7-1964-2000 trentennale	103,72	100,72	93,35	90,65
IT0000026267	7,00% 1- 1-1972/2002 ANAS	105,91	102,41	95,32	92,17
IT0000504537	3,25% ind. sem. 1a 1-1-94/2004	102,60	99,35	92,34	89,42
IT0000534849	3,25% ind. sem. 1a 1-1-95/2002	102,82	99,57	92,54	89,61
IT0000946233	6,90% 2a 5-12-96/2001	106,92	103,47	96,23	93,12
IT0000496338	3,40% ind. sem. 29a 1-10-93/2001	103,76	100,36	93,38	90,32
IT0000572104	3,10% ind. sem. 2a 1-4-96/2001	101,90	98,80	91,71	88,92
IT0000978749	3,30% ind. sem. 2a 15-1-97/2004	101,48	98,18	91,33	88,36
IT0000496346	1,65% ind. t. 30a 1-10-93/2000	103,83	100,53	93,45	90,48
IT0000500238	3,40% ind. sem..31a 1-11-93/2003	103,05	99,65	92,75	89,69
IT0000506672	3,10% ind. sem. 3a 1-1-94/2004	103,30	100,20	92,97	90,18
IT0001083994	6,00% 4a 1-2-97/2002	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000572781	1,45% ind. tr. 5a 1-4-96/1999	102,46	99,56	92,21	89,60
IT0000508959	3,45% ind. sem. 5a 26-1-94/2004	103,74	100,29	93,37	90,26
IT0000572849	3,05% ind. sem. 6a 1-4-96/1999	102,39	99,34	92,15	89,41
IT0001095675	6,75% 7a 1-3-97/2002	104,98	101,60	94,48	91,44

IT0000578168	1,65% ind. tr. 9a 1-6-96/1999	102,78	99,48	92,50	89,53
IT0000556073	3,45% ind. sem. 9a 26-1-94/2004	102,87	99,42	92,58	89,48

ISVEIMER

IT0000108008	17,50% 71ª emissione 1982-1997	111,45	102,70	100,31	92,43
IT0000108289	17,50% 73ª emissione 1982-1997	122,65	113,90	110,39	102,51
IT0000114022	17,00% 79ª emissione 1983-1998	115,75	107,25	104,18	96,53
IIT0000196144	13,75%118ª emissione 1989-1999	110,78	103,90	99,70	93,51
IIT0000258126	13,80% 119ª emissione 1990-2000 -	116,65	109,75	104,99	98,78
IT0000262953	13,75% 121ª emissione 1990-2000 -	114,17	107,29	102,75	96,56
IT0000268513	13,75% 123ª emissione 1990-2000 -	110,18	103,30	99,16	92,97
IT0000278025	13,75% 125ª emissione 1991-2001 -	114,78	107,90	103,30	97,11

Italfondiario - Istituto italiano di credito fondiario

IT0000036993	7,00% serie 2° s. 1 -4- 1974/2000 .	102,96	99,46	92,66	89,51
IT0000036902	7,00% " 5° s. 1 -4-1975/2001	103,89	100,39	93,50	90,35
IT0000036936	6,00% " 6° s. 1-10-71/1998	101,60	98,60	91,44	88,74
IT0000036951	6,00% " 8° s. 1 -10-1972/1999	102,68	99,68	92,41	89,71
IT0000036878	10,00% " 55° 1 - 4- 1974/2002	106,53	101,53	95,87	91,37
IT0000036811	11,00% " 66° 1-4-1978/1998	106,76	101,26	96,08	91,13
IT0000036787	11,00% " 72° 1- 4-1978/2003	109,50	104,00	98,55	93,60
IT0000036761	12,00% " 74° 1-10-1978/1998	107,93	101,93	97,14	91,74
IT0000018819	6,00% " 89° s.c.r. 1-10-79/1999	113,00	110,00	101,70	99,00
IT0000018827	12,00% " 92° s.1-10-1979/1999	106,66	100,66	95,99	90,59
IT0000018868	6,00% " 99° s.c.r. 1 4-80-2000	109,00	106,00	98,10	95,40
IT0000018926	6,00% " 120° s.c.r. 1-10-1980/2000	104,25	101,25	93,83	91,13

IT0000032026	13,50%	" 123° s. 1-10-1980/2000	115,75	109,00	104,18	98,10
IT0000032034	13,50%	" 124° s. 1-10-1980/2005	115,55	108,80	104,00	97,92
IT0000054038	15,00%	" 131° s. 1-10-198/2000	114,85	107,35	103,37	96,62
IT0000024916	6,00%	" 138° s.c.r. 1 -4-1981/2001	103,10	100,10	92,79	90,09
IT0000100682	6,00%	" 165° s.c.r. 1-10-1981/2001	108,50	105,50	97,65	94,95
IT0000106390	6,00%	" 188° s.c.r. 1 - 4-1982/2002	108,00	105,00	97,20	94,50
IT0000110533	17,00%	" 217° s. 1- 4-1983/1998	116,40	107,90	104,76	97,11
IT0000110541	6,50%	" 225° s. ind. 1-4-1983/1998	113,00	106,50	101,70	95,85
IT0000112737	6,00%	" 239° s,c.r. 1-10-1983/1998	108,00	105,00	97,20	94,50
IT0000112836	17,00%	" 243° s. 1-10-1983/1998	116,00	107,50	104,40	96,75
IT0000144128	14,50%	" 389° s, 1- 1--1986/2001	115,25	108,00	103,73	97,20
IT0000154754	10,25%	" 436° s. 1 -1 - 1987/2002	107,53	102,40	96,77	92,16
IT0000158147	10,00%	" 455° s. 1 4 - 1987/2002	106,10	101,10	95,49	90,99
IT0000158169	3,50%	" 459° s. ind. sem. 1-4-1987/2002	102,13	98,63	91,92	88,77
IT0000162146	3,50%	" 472° s. ind. " 1-4-1987/2002	103,50	100,00	93,15	90,00
IT0000164233	11,20%	" 484° s. 1-10-1987/1997	105,60	100,00	95,04	90,00
IT0000164381	3,50%	" 490° s. ind. " 1-1-1987/2002	102,76	99,26	92,48	89,33
IT0000166105	11,80%	" 497° s. 1-10-1987/1997	105,70	99,80	95,13	89,82
IT0000166857	3,65%	" 505° s. ind. sem. 1-10-1987/1997	103,15	99,50	92,84	89,55
IT0000168374	11,80%	" 509° s. 1-10-1987/1997	107,40	101,50	96,66	91,35
IT0000170065	3,60%	" 515° s. ind. sem. 1 -4-1988/1998	103,20	99,60	92,88	89,64
IT0000170073	3,60%	" 516° s. " " 1 -4-1988/1998	101,70	98,10	91,53	88,29
IT0000170081	3,60%	" 517° s. " " 1 -4-1988/1998	102,78	99,18	92,50	89,26
IT000170180	11,80%	" 520° s. 1 -4-1988/1998	108,10	102,20	97,29	91,98
IT0000170206	3,60%	" 522° s. ind. sem. 1 -4-1988/2003	103,60	100,00	93,24	90,00
IT0000170958	3,65%	" 523° s. ind. " 1 -4-1988/1988	103,25	99,60	92,92	89,64
IT0000174133	3,60%	" 538° s. " " 1 -4-1988/1998	103,66	100,06	93,29	90,05
IT0000174661	3,60%	" 544° s. " " 1 -10-1988/1998	103,70	100,10	93,33	90,09
IT0000176641	11,80%	" 551°s. 1 -10-1988/1998	109,25	103,35	98,33	93,02
IT0000176666	3,60%	" 552° s. ind. sem. 1-10-1988/2003	103,42	99,82	93,07	89,83
IT0000186251	3,60%	" 570° s. ind. " 1 -4 -1989/1999	102,88	99,28	92,59	89,35
IT0000186756	3,85%	" 587° s. " " 1 -4-1989/1999	102,85	99,00	92,57	89,10
IT0000188596	3,65%	" 595° s. " " 1 -4-1989/2004	103,71	100,06	93,34	90,05
IT0000188489	3,65%	" 605 s. " " 1-1-1989/1999	103,12	99,47	92,81	89,52

IT0000192705	3,65% " 608° s. " " 1-10-1989/1999	103,65	100,00	93,29	90,00
IT0000192713	3,65% " 609° s. " " 1-10-1989/2004	103,75	100,10	93,38	90,09
IT000018736	5,00% s.o. 1 -10-1969/2007	87,50	85,00	78,75	76,50
IT0000020005	6,00% s.o. c.v. 1 -10-1958/2007	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022993	OO.PP. 6,00% serie B 1-10-1971/1998	102,90	99,90	92,61	89,91
IT0000038957	OO.PP. 16% serie 290 1-4-1984/1999	110,00	102,00	99,00	91,80
IT0000056306	OO.PP.11,00% serie 60ª 1- 10-1977/2002	108,00	102,50	97,20	92,25
IT0000022944	OO.PP. 7,00% serie B 1-4-1974/2006	103,35	99,85	93,01	89,86
IT0000022977	OO.PP. 6,00% serie C 1-10-1972/2003	102,58	99,58	92,32	89,62
IT0000102282	OO.PP.18,00% serie 177ª 1-10-1981/2001	149,00	140,00	134,10	126,00
IT0000110152	OO.PP. 17,50% se rie 212ª 1-10-1982/2002	121,75	113,00	109,58	101,70

Istituto di credito fondiario della Liguria

IT0000018504	5,00% 1- 4-1968/2000	114,70	112,20	103,23	100,98
IT0000018512	6,00% 1-10-1970/1998	94,00	91,00	84,60	81,90
IT0000018520	7,00% serie 11° 1-10-1973/1999	100,55	97,05	90,50	87,35
IT0000018538	9,00% serie 12° 1 -4-1975/2001,	104,45	99,95	94,01	89,96
IT0000042827	10,00% serie 15° . 1 - 4-1977/2002	106,90	101,90	96,21	91,71
IT0000056959	12,00% serie 20° 1 - 4-1980/2000	113,70	107,70	102,33	96,93
IT0000044799	12,00% serie 21° 1-10-1980/2000	117,95	111,95	106,16	100,76
IT0000040177	13,00% serie 22° 1 10-1980/2000	110,50	104,00	99,45	93,60
IT0000100708	16,00% serie 26° 1 -4-1981/2001	135,10	127,10	121,59	114,39
IT000010799	18,00% serie 27° 1-10-1981/2001	146,00	137,00	131,40	123,30
IT0000102258	17,00% serie 31° 1-4-1982/2002	143,30	134,80	128,97	121,32
IT0000104494	17,00% serie 32° 1 -4-1982/2000	135,80	127,30	122,22	114,57
IT0000108792	17,00% serie 34° 1 --10-982/2002	137,65	129,15	123,89	116,24
IT0000116829	16,50% serie 40° 1--4-1984/2004	135,25	127,00	121,73	114,30
IT0000116654	5,50% serie 41° ind. sem. 1 -4--1984/2001	109,50	104,00	98,55	93,60
IT0000136710	3,20% serie 44° 1-10-1984/2001 ind. sem.	102,54	99,34	92,28	89,40
IT0000136892	15,50% serie 45° 1-10-1984/2004	130,40	122,65	117,36	110,39
IT0000140902	15,00% serie 47° 1-4-1985/2005	130,85	123,35	117,77	111,02
IT0000142957	14,75% serie 48° 1-1985/2005	111,93	104,55	100,73	94,10
IT0000144888	14,75% serie 49ª 1-4-1985/2005	129,48	122,10	116,53	109,89

IT0000148517	13,00% serie51° 1-4-1986/2005	121,45	114,95	109,31	103,46
IT0000150059	12,00% serie 52ª 1 -4'-1986/2006	119,28	113,28	107,35	101,95
IT0000154499	11,25% . serie 53° 1-10-1986/2006	113,58	107,95	102,22	97,16
IT0000156841	10,50% serie 56ª 1-4-1987/2007	109,05	103,80	98,15	93,42
IT0000162757	11,50% serie 57° 1-4-1987/2007	125,13	119,38	112,61	107,44
IT0000168697	3,70% serie 58° 1-10-87/2002	104,32	100,62	93,89	90,56
IT000022209	OO.PP. 6,00% serie 1° 1-10--1973/1998	97,95	94,95	88,16	85,46
IT0000022183	OO.PP. 7,00% serie 10° 1-10-1974/2010	99,80	96,30	89,82	86,67
IT0000054061	OO.PP. 13,00% serie 12° 1-10-1980/2000	122,65	116,15	110,39	104,54
IT0000110673	OO.PP. Ind. sem. 6,50% serie 16ª 1- 1-1983/1999	111,25	104,75	100,13	94,28
IT0000156858	OO.PP. 10,50% serie 20° 1-4-1987/2007	109,50	104,25	98,55	93,83
IT0000164506	OO.PP.3,15% ind. sem. serie 21° 1-1-1987/2003	103,26	100,11	92,93	90,09

Federbanca - Credito agrario fondiaro industriale
(ex Istituto di credito fondiario del Piemonte - Valle d!Aosta)

IT0000020922	6,00% 1-4-1970/2013	91,92	88,92	82,73	80,03
IT000002930	700% 1ª serie 1-4-19974/2009	94,55	91,05	85,10	81,95
IT0000020997	9,00% 1ª serie 1-4- 1975/20001	99,75	95,25	89,78	85,73
IT0000042769	10,00% 3° serie 1-5-1977/2002	105,13	100,13	94,61	90,11
IT0000052917	10,00% 6° 1-5- 1978/1998	106,60	101,60	95,94	91,44
IT0000036092	10,00% 7^ serie 1-11- 1978/1998	106,35	101,35	95,72	91,22
IT0000036100	10,00% 8^ serie 1-11-1978/2003	103,55	98,55	93,20	88,70
IT0000048733	10,00% 9^ serie 1-11-978/2003	103,55	98,55	93,20	88,70
IT0000048873	10,00% 10^ serie 1-11-1978/1998	106,70	101,70	96,03	91,53
IT0000050044	10,00% 11^ serie 1- 5- 1979/1999	106,20	101,20	95,58	91,08
IT0000044492	10,00% 12^ serie 1-11- 1979/1999	107,63	102,63	96,86	92,36
IT0000056892	12,00% 14 ° serie 1-5-1980/2000	107,70	101,70	96,93	91,53
IT0000044237	13,00% 18° serie 1-11-1980/2000	120,00	113,50	108,00	102,15
IT0000040870	10,00% 7° O.P. 1 -5-78/1998	106,62	101,62	95,96	91,46

FON-S.p a - Credito fondiario e industriale

IT0000018470	5,00% 2004	105,00	102,50	94,50	92,25
IT0000032711	6,00% 1 -4-1974/1999	102,70	99,70	92,43	89,73
IT0000036597	7,00% 1 -4-1975/2000	104,23	100,73	93,81	90,66
IT0000032752	9,00% 1 -4 1975/2000	105,05	100,55	94,55	90,50
IT0000042629	9,00% 1 -4-1976/2001	104,50	100,00	94,05	90,00
IT0000032992	6,00 % 1-10-1980/ 1998	102,90	99,90	92,61	89,91
IT0000042660	12,00% 1-10-1977/1998 1° emissione	108,00	102,00	97,20	91,80
IT0000046992	12,00% 1-10-1978/1999	107,00	101,00	96,30	90,90
IT0000048113	12,00% 1 ° emissione 1-10-1979/2000	106,96	100,96	96,26	90,86
IT0000052057	13,50% 1° 1-10-80/2001	107,75	101,00	96,98	90,90
IT0000292786	3,80% 1° ind. 1-1-92/2002	103,05	99,25	92,75	89,33
IT0000040094	12,00% 1-10-1978/1998 2° emissione	107,75	101,75	96,98	91,58
IT0000056900	12,00% 1-10-1979/2000 2° emissione	106,87	100,87	96,18	90,78
IT0000056025	12,00% 3° 1-10-1979/2000	110,33	104,33	99,30	93,90
IT0000018447	6,00% c.v. 1-4-1983//2004	87,00	84,00	78,30	75,60

IT0000022498	OO.PP. 6,00% 1° 1-4-73/1998	102,00	99,00	91,80	89,10
IT0000022449	OO.PP. 6,00% ord.2° emissione	95,00	92,00	85,50	82,80
IT000022001	OO.PP. 7,00% ord. 3°emissione	104,17	100,67	93,75	90,60
IT000022670	OO.PP.9,00% 4° 1-4-1975/2001	107,70	103,20	96,93	92,88
IT000005645	OO.PP. 12,00% ord. 6° emissione	109,00	103,00	98,10	92,70
IT0000044187	00. PP. 12,00% Ord. 8° emissione	110,50	104,50	99,45	94,05
IT0000052065	OO.PP. 12,00% ord. 9° emissione	109,00	103,00	98,10	92,70
IT0000038361	OO.PP. 12,00% ord. 10 emissione	108,70	102,70	97,83	92,43
IT0000032117	OO.PP. 13,50% Ord. 11° emissione	116,25	109,50	104,63	98,55

Mediocredito Fondiario Centroitalia

IT0000018645	Cartelle fondiarie 5,00% 2000	88,60	86,10	79,74	77,49
IT000036514	Cartelle fondiarie 6,00% 2000	89,00	86,00	80,10	77,40

Credito Fondiario Toscano

IT0000020963	Cartelle fondiarie 6,00% 1998	91,00	88,00	81,90	79,20

Istituto per il credito sportivo

IT0000174166	12,50% 1988-1998 38° emissione	108,65	102,40	97,79	92,16
IT0000186657	13,00% 1989-1999 39° emissione	111,19	104,69	100,07	94,22
IT0000194107	*13,50% 1990-2000 40° emissione*	114,07	107,32	102,66	96,59

Istituto di credito fondiario Trentino Alto Adige

IT0000018686	5,00% 2006	82,50	80,00	74,25	72,00
IT0000018694	6,00% 2008	87,01	84,01	78,31	75,61
IT0000018678	5,00% 2006	85,50	83,00	76,95	74,70
IT0000022530	OO.PP. 6,00% (ex 5%) 1999	90,00	87,00	81,00	78,30
IT000022548	OO.PP. 6,00% 2000	53,00	50,00	47,70	45,00

Credito fondiario delle Venezie

IT0000020039	9,00% 2000	104,65	100,15	94,19	90,14
IT0000018629	5,00% 2004	86,50	84,00	77,85	75,60
IT0000018637	6,00% 1-10-1969/2008	86,06	83,06	77,45	74,75
IT000050010	12,00% 1-10-1979/2004 4° emissione	106,00	100,00	95,40	90,00
IT0000034485	10,00% 5° -6° 1-10-78-1998	107,80	102,80	97,02	92,52
IT0000046901	10,00% 1-10-78/1998 8°	106,50	101,50	95,85	91,35
IT0000048691	10,00% 11° 1-4-79-1999	106,50	101,50	95,85	91,35
IT0000020013	6,00% 1-4-70/2004	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000022704	OO.PP. 6,00% 1-4-1972/2003	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000022803	OO.PP. 6,00% 1-41974/2003	84,00	81,00	75,60	72,90
IT0000022647	OO.PP. 6,00% 1-10-1964/1999	94,00	91,00	84,60	81,90
IT0000022787	OO.PP 6,00% 1-10-1965/2000	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022795	OO.PP. 6,00% 1-10-1973/2003	98,20	95,20	88,38	85,68
IT0000022845	OO.PP. 9,00% 1-10-1975/2000	98,50	94,00	88,65	84,60
IT0000044922	OO.PP. 12,00% 2° 1-4-1980/2000	109,20	103,20	98,28	92,88

IT0000032406	OO.PP. 10,00% 14-1978/1998	103,20	98,20	92,88	88,38
IT0000044120	OO.PP. 10,00% 1-10-1978/1998 7°8°	105,60	100,60	95,04	90,54
T0000052446	OO.PP. 10,00% 11° 12° 1-4-1979/1999	99,30	94,30	89,37	84,87
IT0000286119	OO.PP. 3,50% 41° ind. sem. 1-71991/2001	102,75	99,25	92,48	89,33
IT0000022555	OO.PP. 6,00% 1-10-1967/2001	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000022878	Agrarie 6,00% 2008	88,51	85,51	79,66	76,96
IT0000104726	Agrarie 10,00% 1-1-1978/1998 2°	99,90	94,90	89,91	85,41
IT0000038411	Agrarie 12,00% 1-7-1980/2000 2°	108,90	102,90	98,01	92,61
IT0000052164	Agrarie 10,00% 1-7-1979/1999 3°	107,00	102,00	96,30	91,80
IT0000032067	Agrarie 12,00% 1-1-1981/2001 4°	109,00	103,00	98,10	92,70

I.N.C E - Istituto nazionale credito edilizio

IT0000052909	10,00% (1978-1998) serie C	105,80	100,80	95,22	90,72
IT0000036084	10,00% (1978-1998) serie D	105,51	100,51	94,96	90,46
IT0000045455	10,00% (1978-1998) serie E	103,50	98,50	93,15	88,65
IT0000044609	10,00% (1979-1999) serieF	105,50	100,50	94,95	90,45
IT0000056991	12,00% (1-10-1979-1999) serie G	106,00	100,00	95,40	90,00
IT0000054533	12,00% (1-4-1980-2000) serie H	113,00	107,00	101,70	96,30
IIT0000050341	12,00% (1980-2000) serie I	114,30	108,30	102,87	97,47
IT0000052891	12,00% (1980-2000) serie L	106,00	100,00	95,40	90,00

BIMER BANCA S.p a

Banca dell Emilia Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine

IT0000018256	*6,00% 14-70/2008*	83,00	80,00	74,70	72,00
IT0000018249	*7,00% 22-2-74/2009*	86,50	83,00	75,15	74,70
IT0000046836	30-3-79/1999 1° serie 12,00%	107,30	101,30	96,57	91,17
IT0000018264	6,00% 2° 3° c.v. 1970/2006	79,60	76,60	71,64	68,94
IT0000018231	5,00% 2° 3° s. 2006	100,40	97,90	90,36	88,11
IT0000050168	10,00% 2° 1979/1999	107,50	102,50	96,75	92,25
IT0000022365	OO.PP. 6,00% (9- 8-1972/2008)	89,00	86,00	80,10	77,40

IT0000022373	OO.PP. 7,00% (8- 7-1974/2010)	98,78	95,28	88,90	85,75

Banca Nazionale del Lavoro

CREDITO FONDIARIO

IT0000020427	6,00% 1-4-1969/2000	96,01	93,01	86,41	83,71
IT0000020716	6,00% 2000	102,25	99,25	92,03	89,33
IT0000032562	7,00% 1-4-1976/2000	84,00	80,50	75,60	72,45
IT0000040078	10,00% D 20 NA 17 1-10-1978/1999	107,90	102,90	97,11	92,61
IT0000036027	11,00% D 20 NA 19 1-4 -1979/1999	107,50	102,00	96,75	91,80
IT0000046950	12,00% D 20 NA 21 1-4-1979/1999	109,50	103,50	98,55	93,15
IT0000044526	12,00% D 20 NA 27 1-10-1980/2000	111,50	105,50	100,35	94,95
IT0000020724	6,00% C O 1-4-1967/2001	99,10	96,10	89,19	86,49
IT0000022266	OO.PP 12,00% 1-4-1971/2000	104,25	98,25	93,83	88,43
IT0000022282	OO.PP. 6,00% 1-4-1973/1998	101,30	98,30	91,17	88,47
IT0000022258	OO.PP. 6,00% ex 5,00% 1-4-1990/2005	97,00	94,00	87,30	84,60

CREDITO INDUSTRIALE

IT0000040672	10,00% CI 6^ 2^ tr. 1-4-1978/1998	105,20	100,20	94,68	90,18
T0000172574	11,80% CI 32 3^ tr. -1-7-1988/1998	106,20	100,30	95,58	90,27
IT0000172723	11,80% CI 32^ 6tr. 1-7-1988/1998	108,40	102,50	97,56	92,25
IT0000284676	12,60% Cl 36° 6tr. 15-10-91/1998	111,32	105,02	100,19	94,52

Banco di Napoli

Credito fondiario

IT0000018108	7,00% 2000	103,50	100,00	93,15	90,00
IT0000018066	9,00% 2001	103,00	98,50	92,70	88,65
IT0000018074	5,00% 2005	102,50	100,00	92,25	90,00
IT000018082	6,00% 2005	96,60	93,60	86,94	84,24

IT0000104478	18,00% 8° 1-10-1981/2001	121,25	112,25	109,13	101,03
IT0000108701	17,50% 11° 1-4-1982/2002	120,25	111,50	108,23	100,35
IT0000110467	16,00% 18° 1-4-1983/2003	122,00	114,00	109,80	102,60
IT0000110475	16,00% 19° 1-4-1983/2003	112,00	104,00	100,80	93,60
IT0000112927	16,00% 22° 1-4-1983/2003	123,00	115,00	110,70	103,50
IT0000112935	16,00% 23° 1-10-1983/2008	126,00	118,00	113,40	106,20
IT0000112943	16,00% 24° 1-10-1983/1998	112,50	104,50	101,25	94,05
IT0000148038	*10,00% 3-4 tr. 30-3-1979/1999*	108,50	103,50	97,65	93,15
IT0000148095	10,00% 3-4 tr. 30-3-1979/2004	105,91	100,91	95,32	90,82
IT0000118429	15,40% 31° 22-6-1984/1999	117,40	109,70	105,66	98,73
IT0000118437	15,40% 32° 22-6-1984/2004	120,45	112,75	108,41	101,48
IT0000118445	*15,40% 33° 22-6-1984/2009*	121,70	114,00	109,53	102,60
IT0000134749	15,40% 35° 5-11-1984/1999	116,70	109,00	105,03	98,10
IT0000134756	15,40% 36° 5-11-1984/2004	122,70	115,00	110,43	103,50
IT000134764	15,40% 37° 5-11-1984/2009	122,13	114,43	109,92	102,99
IT000138971	14,00% 41° 18-6-1985/2000	108,59	101,59	97,73	91,43
IT0000142775	14,00% 42° 18-11-1985/2000	109,50	102,50	98,55	92,25
IT0000142262	14,00% 43° 30-9-1985/2000	115,50	108,50	103,95	97,65
IT0000142783	14,00% 44° 18-11-1985/2010	118,50	111,50	106,65	100,35
IT0000144870	14,00% 45° 1-10-1985/2000	113,50	106,50	102,15	95,85
IT000146107	12,80% 46° 4-2-1986/2001	113,73	107,33	102,36	96,60
IT0000150786	11,00% 49° 19-8-1986/2001	112,50	107,00	101,25	96,30
IT0000156908	9,00% 53° 1-4-1987/2002	104,90	100,40	94,41	90,36
IT0000168093	10,00% 65° 21-12-1987/2002	105,80	100,80	95,22	90,72
IT0000168101	10,00% 66° 21-12-1987/1997	104,50	99,50	94,05	89,55
IT0000018090	6,00% cv 1-4-1963/2005	101,50	98,50	91,35	88,65

Credito industriale

IT0000118403	16,00% 1982-1997 11° emissione S.S. Italsider	110,75	102,75	99,68	92,48

Credito agrario

IT0000110087	16,00% 1982-1998 18° emissione	114,00	106,00	102,60	95,40

IT0000172939	11,50% 1988-1998 30° emissione	107,15	101,40	96,44	91,26
IT0000054442	10,00% 1978-1998 7° emissione	105,00	100,00	94,50	90,00
IT0000112992	16,00% 1983-1998 19° emissione	116,10	108,10	104,49	97,29
IT0000116688	16,00% 1984-1999 20° emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
IT000054327	10,00% 1979-1999 8° emissione	107,50	102,50	96,75	92,25
IT0000118353	15,40% 1984-1999 21° emissione	113,20	105,50	101,88	94,95
IT0000138526	14,00% 1985-2000 23° emissione	108,30	101,30	97,47	91,17
IT0000136314	15,40% 1984-2000 22° emissione	111,70	104,00	100,53	93,60
IT0000148962	11,00% 1986-2001 25° emissione	106,50	101,00	95,85	90,90
IT0000100567	18,00% 1981-2001 15° emissione	122,75	113,75	110,48	102,38
IT0000102399	18,00% 1982-2002 16° emissione	112,17	103,17	100,95	92,85
IT0000168291	10,00% 1988-2003 28° emissione	110,00	105,00	99,00	94,50
IT0000172947	11,50% 1988-2003 31° emissione	114,25	108,50	102,83	97,65
IT0000172939	11,50% 1988-1998 30° emissione	106,55	100,80	95,90	90,72

Opere pubbliche

IT0000144920	5,00% ind. sem. 1986-1998 32° emissione	106,50	101,50	95,85	91,35
IT0000136736	5,00% ind. sem. 1985-2000 23° emissione	108,20	103,20	97,38	92,88
IT0000118403	15,40 1984-2000 19° emissione,	110,20	102,50	99,18	92,25
IT0000138351	5,00% ind. sem. 1985-2000 27° emissione	107,35	102,35	96,62	92,12
IT0000142437	14,50% 1985-2000 26° emissione	117,20	109,50	105,48	98,55
IT000144714	14,00% 1985-2000 29° emissione	115,00	108,00	103,50	97,20
IT0000142452	10,30% 30-9-1985-2000 30° emissione ind.	105,15	100,00	94,64	90,00
IT0000148855	12,00% 1986-2001 34° emissione	114,00	108,00	102,60	97,20
IT0000148863	10,50% 1985-2001 35° emissione	113,25	108,00	101,93	97,20
IT0000156148	10,00% 1986-2001 36°	109,00	104,00	98,10	93,60

Banca di Roma

IT0000020336	6,00% venticinquennale 1971-98	89,10	86,10	80,19	77,49

Banco di Sardegna

IT0000034311	6,00% serie A conversione 29-9-1967/1997	84,00	81,00	75,60	72,90
IT0000034345	6,00% serie D 31-10-1972/1999	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000034360	9,00% serie F 30- 6-1975/1999	105,00	100,50	94,50	90,45
IT0000114329	10,00% serie L 31-12-1979/1999	106,50	101,50	95,85	91,35
IT0000034352	7,00% serie E 30-9-1974/2000	103,50	100,00	93,15	90,00
IT000114352	12,00% serie O 29-5-1981/2001	106,28	102,78	95,65	92,50
IT0000034303	5,00% serie AP 2005	87,50	85,00	78,75	76,50

Banco di Sicilia

IT0000044740	11,00% serie E OO.PP ventennale 1998	107,25	101,75	96,53	91,58

Cassa di risparmio di Gorizia

IT0000050267	11,00% 1° 1978/1998	107,25	101,75	96,53	91,58
IT0000018280	5,00% 2° 2006	97,50	95,00	87,75	85,50

CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Fondiarie

IT0000042264	10,00% 1 - 5-1978/1997 ventennale	105,50	100,50	94,95	90,45
IT0000042256	Cariplo OF - 10,00% 1-11-1977/97 ventennale 2ª	105,37	100,37	94,83	90,33
IT0000034634	Cariplo OF - 10,00% 1-11-1979/99 ventennale 2°	106,75	101,75	96,08	91,58
IT0000018371	Cariplo OF - 6,00% cv 1-4-70/2006	103,35	100,35	93,02	90,32
IT0000050408	Cariplo OF -13,50% 1-11-1980/2000 1°	112,75	106,00	101,48	95,40
IT0000018421	Cariplo OF - 7,00% 1-10-1974/2000	103,58	100,08	93,22	90,07
IT0000018363	Cariplo OF - 6,00% 1-10-1969/2008	103,42	100,42	93,08	90,38
IT0000018355	Cariplo OF - 5,00% 2006	102,65	100,15	92,39	90,14
IT0000042215	Cariplo OF -9,00% 2006	107,25	102,75	96,53	92,48

Agrarie

IT0000056389	Cariplo CA - 11,00% 1-11-1977/97 1ª	105,91	100,41	95,32	90,37
IT0000038825	Cariplo CA - 10,00% 1-11-1977/97 1ª	105,50	100,50	94,95	90,45

IT0000054384	Carip lo CA - 11,00% 1-11-1978/98 1ª	107,75	102,25	96,98	92,03
IT0000056215	Cariplo CA - 12,00% 1-5-1980/99 1ª	109,56	103,56	98,60	93,20
IT0000058781	Cariplo CA - 16,50% 1-7-1981/2000 1ª	112,25	104,00	101,03	93,60
IT0000022381	Cariplo CA - 7,00% 119-1974/2004	103,50	100,00	93,15	90,00
IT0000022431	Cariplo CA - 6,00% 1-4-1972/2004	103,50	100,50	93,15	90,45

Opere pubbliche

IT0000056397	Cariplo OO.PP. - 10,00% 1-11-1977/97 ventennale	105,70	100,70	95,13	90,63
IT0000032398	Cariplo OO.PP. - 10,00% 1-5-1978/98 ventennale 1ª	107,19	102,19	96,47	91,97
IT0000044146	Cariplo OO.PP. - 10,00% 1-11-1978/98 ventennale 2ª	105,00	100,00	94,50	90,00
IT0000044997	Cariplo OO.PP. - 12,00% 1-11-1979/99 ventennale	110,10	104,10	99,09	93,69
IT0000270550	Cariplo OO.PP. 3,90% ind. sem. 7-2-1991/2006 quind. 3°	104,81	100,91	94,33	90,82
IT0000272531	Cariplo OO.PP. 3,90% ind. sem. 6-3-1991/2006	104,69	100,79	94,22	90,71
IT0000022407	Cariplo OO.PP. 6,00% 1-10-1974/2003	103,40	100,40	93,06	90,36
IT0000022415	Cariplo OO.PP. 7,00%ex 5,00% 1-10-74/2033	103,76	100,26	93,38	90,23
IT0000022423	Cariplo OO.PP. 6,00% 1-10-1974/2033	103,47	100,47	93,12	90,42

Istituto Bancario S Paolo di Torino

IT0000018595	7,00% 2005	103,58	100,08	93,22	90,07
IT0000018603	9,00% 2010	106,50	102,00	95,85	91,80
IT0000018546	6,00% 2013	102,81	99,81	92,53	89,83
IT0000018579	5,00% 2015	102,50	100,00	92,25	90,00
IT0000018587	6,00% c.v. 2015	103,01	100,01	92,71	90,01
IT0000048709	11,00% OF 13° serie (1978/1998)	108,00	102,50	97,20	92,25
IT0000106176	4,30% OF ind. sem. 51° serie (1982-1998)	104,69	100,39	94,22	90,35
IT0000110061	4,25% OF ind. sem. 56° serie (1983/1998)	103,92	99,67	93,53	89,70
IT0000108214	4,25% Of 55° serie (1983-1998)	104,55	100,30	94,10	90,27
IT0000114626	3,60% OF ind, sem 63° serie (1983-1999)	103,61	100,01	93,25	90,01
IT0000158623	10,20% OF. . 108° serie (1987-2002)	105,70	100,60	95,13	90,54
IT0000038544	10,00% AO 1° (1976-2006)	107,00	102,00	96,30	91,80
IT0000106259	4,30% AO ind. sem. 21° serie (1982-98)	104,30	100,00	93,87	90,00
IT0000052123	11,00% AO 8° serie (1979-1999)	105,54	100,04	94,99	90,04

IT0000056090	12,00% AO 9° serie (1979-1999)	107,00	101,00	96,30	90,90
IT0000058120	13,00% OA 10° serie (1980-2000)	111,70	105,20	100,53	94,68
IT0000058658	13,50% OA 12° serie (1980-2000)	107,09	100,34	96,38	90,31
IT0000168044	12,00% OA 53° serie (1987-2003)	110,00	104,00	99,00	93,60
IT0000022506	6,00% OP 2006	102,78	99,78	92,50	89,80
IT0000022514	6,00% OP 2008	103,07	100,07	92,76	90,06

Monte dei Paschi di Siena

IT0000020211	5,00% 2006	103,25	100,75	92,93	90,68
IT0000020237	6,00% 2008	102,75	99,75	92,48	89,78
IT0000048865	10,00% 1° emissione 1 -2 -79//1999	106,33	101,33	95,70	91,20
IT0000170941	12,35% 1° " 1- 4 -88/2003	115,93	109,75	104,33	98,78
IT0000172426	*12,25% 1° " 1-6- 88/1998*	109,30	103,17	98,37	92,85
IT0000034451	10,00% 1° " 1-10-77/1998	105,56	100,56	95,00	90,50
IT0000050028	10,00% 2° emissione 22.5.1979 / 1999	106,40	101,40	95,76	91,26
IT0000052941	10,00% 2° emissione 30-6-78/1998	105,20	100,20	94,68	90,18
IT0000046869	10,00% 3° emissione 9-11-78/1998	105,80	100,80	95,22	90,72
IT0000050184	10,00% 3° emissione 29-6-79/1999	107,50	102,50	96,75	92,25
IT0000182250	3,85% 3° emissione 1 -4-89/1999 ind. sem.	103,85	100,00	93,47	90,00
IT0000172434	3,95% 4° emissione 1 -6-88/2001 ind. sem.	104,01	100,06	93,61	90,05
IT0000044633	10,00% 5° emissione (1979-1999)	106,50	101,50	95,85	91,35
IT0000174752	12,30% 6° emissione (1988-2003)	115,58	109,43	104,02	98,49
IT0000170933	12,35% 7° emissione (1987-2002)	114,15	107,97	102,73	97,17
IT0000020229	12,25% cv 2006	100,58	94,45	90,52	85,01
IT0000022910	6,00% OO.PP. 1998	98,00	95,00	88,20	85,50
IT0000022928	7,00% OO.PP. 1-4-80/2001	103,50	100,00	93,15	90,00
IT0000022902	6,00% OO.PP. 1-10-80/1998	99,00	96,00	89,10	86,40
IT000054459	10,00% OO.PP. 1° emissione (1979-1999)	105,85	100,85	95,27	90,77
IT000032430	10,00% OO.PP. 30-6-1978-1998	105,85	100,85	95,27	90,77
IT0000046000	10,00% OO.PP. 2° emissione (1979-1999)	105,88	100,88	95,29	90,79
IT000044161	10,00% OO.PP. 2° emissione (1979-1999)	106,00	101,00	95,40	90,90

MELIORCONSORZIO

Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine

IT0000022092	7,00% emissione H (1974-1999)	94,00	90,50	84,60	81,45
IT0000044179	10,00% " N (1978-1998)	107,00	102,00	96,30	91,80
IT0000048170	12,00% emissione O. (1979-1999)	109,01	103,01	98,11	92,71
IT0000048154	10,00% emissione O. (1979-1999)	106,50	101,50	95,85	91,35
IT0000056058	12,00% emissione O. (1979-1999) II S	111,50	105,50	100,35	94,95
IT0000038023	12,00% emissione P. (1980-2000)	111,55	105,55	100,40	95,00
IT0000048600	16,00% emissione Q. (1981-2001)	120,00	112,00	108,00	100,80
IT0000106903	16,00% emissione R. (1982-2002)	109,20	101,20	98,28	91,08
IT0000136322	14,50% emissione S. (1984-2004)	114,75	107,50	103,28	96,75
IT0000116811	15,50% emissione S (1984-20004)	116,60	108,85	104,94	97,97
IT0000140274	14,00% emissione T. (1985-2005)	110,97	103,97	99,87	93,57

98A3689

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Domande di brevetto a disposizione delle imprese

Si elencano di seguito i titoli delle innovazioni, oggetto di brevetto, che possono essere di utilità alle imprese italiane, grandi e medio/piccole, al fine di migliorare la loro competitività sia a livello nazionale sia internazionale:

Rif. CNR 895 «Plasmide ed antigene ricombinanti specifici di spirochete intestinali umane»;

Rif. CNR 1.228 «Attrezzo di taglio, in particolare per la potatura di filati a controspalliera, dotato di un meccanismo scavallatore»;

Rif. CNR 1.234 «Ibridomi, anticorpi monoclonali specifici per DNA topoisomerasi prodotti da detti ibridomi ed uso di detti anticorpi»;

Rif. CNR 1.240 «Procedimento per la determinazione della concentrazione di bicarbonati in soluzioni contenenti anche altre coppie acido-base deboli, particolarmente per processi biotecnologici, e relativa apparecchiatura»;

Rif. CNR 1.254 «Procedimento di rilevamento e riconoscimento di sostanze soggette a fluorescenza di larga banda»;

Rif. CNR 1.256 «Procedimento per la fabbricazione di superconduttore composito avente interfaccia metallo/materiale ceramico massimizzata e superconduttore composito avente interfaccia metallo/materiale ceramico massimizzata»;

Rif. CNR 1.258 «Clone di Olmo denominato San Zanobi "FL 94"»;

Rif. CNR 1.259 «Clone di Olmo denominato Plinio "FL 89"»;

Rif. CNR 1.263 «Sonda a fibra ottica per sensoristica tramite analisi spettrale di trasduttori colorimetrici»;

Rif. CNR 1.272 «Iniettore per miscele acqua-combustibile a geometria variabile»;

Rif. CNR 1.277 «Gene di pesco codificante una idrolasi di parete coinvolta nell'abscissione delle foglie e dei frutti»;

Rif. CNR 1.278 «Gamma Camera miniaturizzata ad alta risoluzione spaziale»;

Rif. CNR 1.282 «Apparecchiatura meccanica a multitarget per la crescita di film multistrati e/o strutture complesse di vari materiali entro una camera di crescita utilizzante un laser»;

Rif. CNR 1.283 «Sali stabili di arendiazonio, procedimento per la loro preparazione e loro impieghi»;

Rif. CNR 1.284 «Valvola di caricamento per tubi NMR per misure ad alta pressione»;

Rif. CNR 1.285 «Procedimento analitico per la diretta determinazione della concentrazione di sostanze che formano picchi cromatografici sovrapposti»;

Rif. CNR 1.286 «Animali transgenici per lo studio di agenti tossici chimici, fisici o biologici»;

Rif. CNR 1.288 «Sequenze nucleotidiche e sonde a DNA basate su dette sequenze per l'identificazione di enterococcus faecalis»;

Rif. CNR 1.292 «Gamma camera Piatta a scintillazione, ad altissima risoluzione spaziale, a struttura modulare»;

Rif. CNR 1.293 «Nuovi inibitori di metalloproteinasi, loro uso terapeutico e procedimento per la produzione del composto di partenza nella loro sintesi»;

Rif. CNR 1.296 «Inibitori di NF-KB come attivatori di HSF e induttori di proteine da shock termico»;

Rif. CNR 1.297 «Procedimento per l'assorbimento selettivo di ossidi di azoto»;

Rif. CNR 1.298 «Procedimento per la fabbricazione di un prodotto ceramico, in particolare una stoviglia, e stoviglia relativa»;

Rif. CNR 1.306 «Metodo per il controllo della lunghezza applicato al posizionamento di una superficie e alla misura del coefficiente di dilatazione»;

Ove emergano altri interessi allo sfruttamento contattare: Dipartimento attività scientifiche - Reparto V - Rapporti con l'industria ed i servizi del Consiglio nazionale delle ricerche - Via Tiburtina, 770 - 00159 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

98A3788

Domande di brevetto su cui sono emersi interessi industriali

Rif. CNR 1296 «Inibitori di NF-kB come attivatori di HSF e induttori di proteine da shock termico»

Il brevetto riguarda inibitori dell'attivazione di NF-kB e corrispondenti composti derivati farmacologicamente da impiegare come attivatori del fattore HSF per la trascrizione e la traduzione di geni heat shock, con produzione di HSP70, in particolare con attività anti-infiammatoria anti-proliferativa, immuno-regolatrice, citoprotettiva e antivirale.

Rif. CNR 671 «TACHISTOSCOPIO: strumento per la lettura temporizzata di parole e frasi».

Si tratta di un programma esercitativo e riabilitativo volto ad incrementare le abilità di lettura e scrittura, che consente la presentazione temporizzata di parole e piccole frasi. Trova il suo impiego specifico nella scuola dell'obbligo come strumento riabilitativo nel caso di deficit specifici delle aree della lettura e della scrittura.

Ove emergano altri interessi allo sfruttamento contattare: Dipartimento attività scientifiche - Reparto V - Rapporti con l'industria ed i servizi del Consiglio nazionale delle ricerche - Via Tiburtina, 770 - 00159 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

98A3789

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- ***presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.***

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189